Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 21 del 27 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **25.**

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **26.**

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **27.**

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **28.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 29.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 30.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 25.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 19 dello statuto stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP, AS ADOPTED ON 2 MAY 1986 BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON NICKEL, 1985

Preamble

The parties to this arrangement have reached an understanding for the establishment of an International Nickel Study Group which will have the following Terms of Reference.

Establishment

1. The International Nickel Study Group is hereby established to administer the provisions and supervise the operation of the Terms of Reference.

Objectives

2. To ensure enhanced international co-operation on issues concerning Nickel, in particular by improving the information available on the international nickel economy and by providing a forum for intergovernmental consultations on Nickel.

Definitions

3. (a) "The Group" means the International Nickel Study Group as constituted in these Terms of Reference;

(b) "Nickel" shall include, inter alia, scraps, wastes, and/or residues and such nickel products as the Group may determine;

(c) "Members" means all States as provided for in paragraph 5 which have notified their acceptance pursuant to paragraph 19.

Functions

4. (a) To establish the capacity for and to undertake the continued monitoring of the world nickel economy and its trends, particularly by establishing, maintaining and continuously updating a statistical system on world production, stocks, trade and consumption of all forms of Nickel.

(b) To conduct between Members consultations and exchanges of information on developments related to the production, stocks, trade and consumption of all forms of Nickel.

(c) To undertake studies as appropriate on a broad range of important issues concerning Nickel, in accordance with the decisions of the Group.

(d) To consider special problems or difficulties which exist or may be expected to arise in the international nickel economy.

Membership

5. Membership of the Group shall be open to all States which are interested in the production or consumption of, or international trade in Nickel.

Powers of the Group

6. (a) The Group shall exercise such powers and perform or arrange for the performance of such functions as are necessary to carry out the provisions of the Terms of Reference.

(b) The Group is not a trading organization and shall not have power to enter into any trading contract for Nickel or any other commodity or product.

(c) The Group shall adopt such Rules of Procedure as are considered necessary to carry out its functions.

Headquarters

7. The Headquarters of the Group shall be at a location selected by it in the territory of a Member State. The Group shall negotiate a Headquarters Agreement with the host Government.

Decision-making

8. (a) The highest authority of the Group established under these Terms of Reference shall be vested in the General Session.

(b) The Group, the Standing Committee referred to in paragraph 9, and such committees and subsidiary bodies as may be established, shall normally take decisions by consensus. If a vote is called for, it shall be taken under the conditions set out in the Rules of Procedure.

Standing Committee

9. (a) The Group shall establish a Standing Committee which shall consist of those Members of the Group who have indicated their desire to participate in its work.

(b) The Standing Committee shall undertake such tasks as may be assigned to it by the Group and shall report to the Group on completion, or on progress, of its work.

Committees and Subsidiary Bodies

10. The Group may establish such committees or subsidiary bodies, in addition to the Standing Committee, on such terms and conditions as it may determine.

Secretariat

11. (a) The Group shall have a Secretariat consisting of a Secretary-General and such staff as may be required.

(b) The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Group and shall be responsible to it for the administration and operation of these Terms of Reference in accordance with the decisions of the Group.

Co-operation with others

12. (a) The Group may make arrangements for consultations or co-operation with the United Nations, its organs or specialized agencies, and with other intergovernmental institutions, as appropriate.

(b) The Group may also make arrangements for maintaining contact with interested non-participating Governments of the States referred to in paragraph 5, with other international non-governmental organizations, or with private sector institutions, as appropriate.

Legal status

13. (a) The Group shall have legal personality in its host country. It shall, in particular, have the capacity to enter into contracts, to acquire and to dispose of movable and immovable property, and to institute legal proceedings.

(b) The status of the Group in the territory of the host Government shall be governed by a Headquarters Agreement between the host Government and the Group, to be concluded as soon as possible after these Terms of Reference have come into effect.

Budget contributions

14. The Group shall assess the contribution of each Member for each financial year, in the currency of the host country, in accordance with the provisions for contributions specified in the Rules of Procedure. The payment of the contribution by each Member shall be made in accordance with its constitutional procedures.

Statistics and information

15. (a) The Group shall collect, collate and make available to Members such statistical information on production, trade, stocks, consumption and internationally recognized published prices of Nickel as it deems appropriate for the effective operation of these Terms of Reference.

(b) The Group shall make such arrangements as it considers appropriate by which information may be exchanged with the interested non-participating Governments and with appropriate non-governmental and intergovernmental organizations in order to ensure the availability of recent and reliable data on production, consumption, stocks, international trade, internationally recognized published prices, and on other factors that influence the demand for and supply of Nickel.

(c) The Group shall endeavour to ensure that no information published shall prejudice the confidentiality of the operations of persons or enterprises producing, processing, marketing or consuming Nickel.

Annual assessment and studies

16. (a) The Group shall prepare and distribute to Members an annual assessment of the world nickel situation and related matters in the light of information supplied by Members and supplemented by information from all other relevant sources.

(b) The Group shall, as deemed desirable, undertake or make appropriate arrangements to undertake studies of short- and long-term trends in the international nickel economy, including, once a year or, with the approval of the Group, more than once a year, the provision of an outlook on nickel production, consumption and trade for the following calendar year, so that such an exchange of information will be a technical aid to Members in their individual assessments of the evolution of the international nickel economy.

Obligations of Members

17. Members shall use their best endeavours to co-operate and to promote the attainment of the objectives of the Group, in particular as far as the provision of data referred to in paragraph 15 on the nickel economy is concerned.

Amendment

18. The Terms of Reference may only be amended by consensus of the Group and without a vote.

Coming into effect

19. (a) These Terms of Reference shall come into effect when at least 15 States which in total account for over 50 per cent of the world trade in Nickel have notified the Secretary-General of the United Nations pursuant to (c) below. If the Terms of Reference come into effect under this article, members shall be invited to attend an inaugural meeting. Members shall be notified at least one month, where possible, prior to that meeting.

(b) If the requirements for the coming into effect of these Terms of Reference have not been met on 20 September 1986, the Secretary-General of the United Nations shall invite those Governments having notified, pursuant to (c) below, their intention to become members of the Group, to meet at the earliest time practicable to decide whether or not to put these Terms of Reference into effect among themselves in whole or in part.

(c) Any State referred to in paragraph 5 which desires to become a Member of the Group shall give written notice that it intends to apply these Terms of Reference either provisionally, pending the conclusion of its internal procedures, or definitively. Pending the coming into effect of these Terms of Reference and the assumption of office by the Secretary-General of the Group, such notice shall be given to the Secretary-General of the United Nations; thereafter it shall be given to the Secretary-General of the Group. A State applying these Terms of Reference provisionally shall endeavour to complete its procedures within six months but in any case not later than 12 months from the date of its notification and shall notify the depositary accordingly.

Withdrawal

20. (a) A Member may withdraw from the Group at any time by giving written notice of withdrawal to the Secretary-General of the Group.

(b) Withdrawal shall be without prejudice to any financial obligations already incurred and shall not entitle the withdrawing State to any rebate of its contribution for the year in which the withdrawal occurs.

(c) Withdrawal shall become effective 60 days after the notice is received by the Secretary-General.

(d) The Secretary-General shall notify each Member of any notification received under this paragraph.

<u>Duration of the Group</u>

21. The Group shall remain in existence as long as it continues in the opinion of the Members to serve a useful purpose, unless terminated in accordance with paragraph 22.

<u>Termination</u>

22. (a) The Group may at any time decide by a two-thirds majority vote of the Members to terminate these Terms of Reference. Such termination shall take effect on such date as the Group shall decide.

(b) Notwithstanding the termination of these Terms of Reference, the Group shall continue in being for as long as it is necessary to carry out its liquidation, including the settlement of accounts.

C.N.145.1986.TREATIES-1 Annex 1) FINAL CLAUSES

TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP

as adopted on 2 May 1986 by the United Nations Conference on Nickel, 1985

Definitions

3. (c) "Members" means all States as provided for in paragraph 5 which have notified their acceptance pursuant to paragraph 19.

Membership

5. Membership of the Group shall be open to all States which are interested in the production or consumption of, or international trade in Nickel.

Amendment

18. The Terms of Reference may only be amended by consensus of the Group and without a vote.

C.N.145.1986.TREATIES-1 (Annex 2)

TABLE

Percentage Share of World Trade* in Nickel 1982 - 1984

	%
Albania	0.8
Austria	0.3
Australia	6.7
Belgium	0.5
Botswana	1.6
Bulgaria	0.1
Canada	12.1
Colombia	0.8
Cuba	3.2
Czechoslovakia	1.1
Dominican Republic	1.6
Finland	2.1
France	6.4
German Democratic Republic	0.6
Germany, Federal Republic of	6.1
Greece	1.2
Hong Kong	0.4
Hungary	0.4
India	0.6
Indonesia	3.6
Italy	1.8
Japan	11.0
Mexico	0.2
Netherlands	0.8
Norway	6.5
Philippines	1.2
Poland	0.5
Republic of Korea	0.2
Romania	0.5
Singapore	0.6
South Africa	1.4
Spain	0.7
Sweden	1.3
Taiwan	0.2
United Kingdom	4.1
Union of Soviet Socialist Republics	4.4
United States of America	12.4
Yugoslavia	0.1
Zimbabwe	1.2

* based on quantities of exports plus imports of: nickel ore and concentrates, nickel intermediate products and nickel refined unwrought.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL ADOTTATO IL 2 MAGGIO 1986 DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL NICKEL,1985

PREAMBOLO.

Le parti al presente accordo hanno raggiunto un'intesa per l'istituzione di un Gruppo di studio internazionale del Nickel che avrà il seguente Statuto.

ISTITUZIONE

1. Con il presente mezzo è istituito il Gruppo di studio internazionale del Nickel, al fine di amministrare le norme e provvedere alla supervisione delle attività previste dallo Statuto.

OBIETTIVI.

2. Assicurare la valorizzazione della cooperazione internazionale per quanto riguarda questioni concernenti il Nickel, in particolare grazie al miglioramento delle informazioni diponibili relative alla economia del nickel a livello internazionale, e provvedere un'istanza per consultazioni intergovernative sul Nickel.

DEFINIZIONI

3.(a) Per "Gruppo" si intende il Gruppo di Studio internazionale sul Nickel come istituito nel presente Statuto;

(b) Per "Nickel", si intendono inter alia, i rottami, le scorie e/o i residui e tutti i prodotti del nickel che possono essere definiti dal Gruppo;

(c) Per "Membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformità con il paragrafo 19.

FUNZIONI

4(a). Stabilire le competenze per, ed attuare,una sorveglianza costante dell'economia mondiale del nickel e delle sue tendenze, in particolare coll'istituire, mantenere ed aggiornare continuamente un sistema statistico relativo alla produzione mondiale , scorte, commercio e consumo di ogni forma di nickel;

(b) Svolgere tra i membri consultazioni e scambi di informazioni sugli sviluppi connessi alla produzione, alle scorte, al commercio ed al consumo di ogni forma di Nickel;

(c) intraprendere studi, se del caso, su una vasta serie diimportanti questioni connesse con il nickel, in conformità con le decisioni del Gruppo;

(d) esaminare problemi o difficoltà particolari, esistenti o che si prevede possano sorgere nell'economia internazionale del nickel.

APPARTENENZA

5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.

POTERI DEL GRUPPO

6.(a) Il Gruppo eserciterà quei poteri e svolgerà, o provvederà a che siano svolte, quelle funzioni necessarie per l'attuazione delle norme dello Statuto.

(b) Il Gruppo non è un'organizzazione commerciale e non avrà potere di stipulare qualsivoglia contratto commerciale per il nickel o ogni altra merce di prima necessità, o prodotto.

(b) Il Gruppo adotterà il Regolamento interno che riterrà necessario ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

SEDE

7. La sede del Gruppo sarà situatanel territorio di uno Stato membro in un luogo selezionato dal Gruppo. Il Gruppo negozierà un Accordo di Sede con il Governo ospitante.

MECCANISMO DECISIONALE

8.(a) La massima autorità del Gruppo istituito in base al presente Statuto, sarà rappresentata di diritto alla Sessione Generale.

(b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9, e ogni Comitato ed organo sussidiario che possa essere istituito, prenderanno di regola le loro decisioni per consenso. Qualora un voto sia richiesto, la votazione avverrà alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

COMITATO PERMANENTE

9. (a) Il Gruppo istituirà un Comitato Permanente il quale sarà costituito da quei Membri del Gruppo che abbiano indicato il loro desiderio di partecipare ai lavori di detto Comitato.

(b) Il Comitato Permanente svolgerà quelle mansioni che possono essergli assegnate dal Gruppo e riferirà al Gruppo per quanto riguarda il completamento o l'andamento del suo lavoro.

COMITATI E ORGANI SUSSIDIARI

10. Il Gruppo può istituire eventuali Comitati o Organi sussidiari, in aggiunta al Comitato Permanente, in base a condizioni e modalità che potrà determinare.

SEGRETARIATO

11(a) Il Gruppo avrà un Segretariato costituito da un Segretario Generale e dal personale ritenuto necessario.

(b) Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo del Gruppo e sarà responsabile nei suoi confronti della gestione e dell'attuazione del presente Statuto in conformità con le decisioni del Gruppo.

COOPERAZIONE CON ALTRI

12.(a) Il Gruppo può prendere accordi in vista di consultazioni o di cooperazione con le Nazioni Unite, i suoi organi o agenzie specializzate e con altre istituzioni intergovernative, come appropriato.

(b) Il Gruppo può anche prendere accordi per mantenere il contatto con i Governi degli Stati non-partecipanti interessati di cui al paragrafo 5, con altre Organizzazioni internazionali non-governative o con istituzioni del settore privato, come appropriato.

POSIZIONE GIURIDICA

13.(a) Il Gruppo avrà personalità giuridica nel Paese the to ospita In particolare, avrà capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di intentare procedimenti legali.

(b) La posizione del Gruppo nel territorio del Governo ospitante sarà disciplinata da un Accordo di Sede tra il Governo ospitante ed il Gruppo, che dovrà essere concluso il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

QUOTE DI BILANCIO

14. Il Gruppo stabilirà la quota di ciascun Membro per ogni anno finanziario nella valuta del Paese di accoglienza in conformità con le disposizioni relative alle quote specificate nel Regolamento interno. Il pagamento delle

quote da parte di ciascun Membro, dovrà essere effettuato in conformità con la sua procedura costituzionale.

STATISTICHE ED INFORMAZIONI

15.(a) Il Gruppo raccoglierà, collazionerà, e porrà a disposizione dei membri tutte le informazioni statistiche sulla produzione, il commercio, le scorte, il consumo , e sulle quotazioni del nickel pubblicate e riconosciute a livello internazionale, come lo ritenga opportuno, ai fini dell'attuazione effettiva del presente Statuto.

(b) Il Gruppo prenderà ogni accordo che ritiene appropriato, per mezzo del quale si possano scambiare informazioni con i Governi non-partecipanti interessati e con le organizzazioni non-governative ed intergovernative appropriate, al fine di garantire la disponibilità di dati recenti ed affidabili concernenti la produzione, il consumo, le scorte, il commercio internazionale, le quotazioni pubblicate riconosciute a livello internazionale, nonché altri fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta di nickel.

(c) Il Gruppo farà di tutto per garantire che nessuna informazione pubblicata pregiudichi la riservatezza delle attività di persone o aziende che producono, lavorano, commercializzano il nickel o ne sono consumatori.

VALUTAZIONE ANNUA E STUDI

16. (a) Il Gruppo predisporrà e distribuirà ai membri una valutazione annua della situazione mondiale del nickel e delle questioni attinenti, alla luce delle informazioni fornite dai Membri e integrate da informazioni provenienti da ogni altra fonte pertinente.

(b) Il Gruppo potrà, qualora lo ritenga opportuno, intraprendere o stipulare intese appropriate al fine di intraprendere studi a breve e lunga scadenza sull'economia del nickel a livello internazionale, compreso, una volta l'anno o con l'approvazione del Gruppo, più di una volta l'anno, l'approntamento di un prospetto sulla produzione, il consumo ed il commercio del nickel per l'anno civile successivo, in modo che tale scambio di informazioni possa essere di assistenza tecnica ai Membri nelle loro valutazioni individuali dell'andamento dell'economia del nickel a livello internazionale.

OBBLIGHI DEI MEMBRI

17. I Membri faranno del loro meglio per cooperare e promuovere il conseguimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare per quanto riguarda l'approvigionamento dei dati di cui al paragrafo 15 relativi alla economia del nickel.

EMENDAMENTO

18. Lo Statuto può essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.

ENTRATA IN VIGORE

19.(a) Il presente Statuto entrerà in vigore quando almeno 15 Stati, rappresentanti in totale oltre il 50 per cento del commercio mondiale di nickel, avranno notificato il Segretario-Generale delle Nazioni Unite in applicazione del capoverso c) in appresso. Qualora lo Statuto entri in vigore ai sensi del presente articolo, i membri saranno invitati a partecipare ad una riunione inaugurale. I membri dovranno essere notificati con almeno un mese di anticipo, se possibile, prima della riunione.

b) Se i requisiti per l'entrata in vigore del presente Statuto non sono stati soddisfatti alla data del 20 Settembre 1986, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà quei Governi che hanno notificato, in applicazione del paragrafo (c) in appresso, il loro intento di divenire membri del Gruppo, a riunirsi il prima possibile per decidere se porre o meno in effetto il presente Statuto tra di loro, in tutto o in parte.

c) Ogni Stato di cui al paragrafo 5, il quale desideri divenire membro del Gruppo notificherà per iscritto che intende applicare il presente Statuto, sia a titolo provvisorio, finché sono in fase di definizione le sue procedure interne, o in via definitiva. Fino all'entrata in vigore di detto Statuto e all'assunzione del suo incarico da parte del Segretario Generale del Gruppo, detta notifica sarà rimessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite; dopo ciò sarà rimessa al Segretario Generale del Gruppo. U. S Stato che applica il presente Statuto a titolo provvisorio farà di tutto per completare le proprie procedure entro sei mesi ma in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della sua notifica e notificherà il depositario in conformità.

RECESSO.

20.(a) Un Membro può ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il recesso per iscritto al Segretario Generale del Gruppo.

(b) Il recesso non pregiudicherà qualsiasi obbligo finanziario precedentemente assunto e non darà diritto allo Stato che recede a qualsivoglia riduzione della sua quota per l'anno in cui il recesso ha luogo.

(c) Il recesso avrà effetto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

(d) Il Segretario Generale notificherà ciascun Membro riguardo ad ogni notifica ricevuta in base al presente paragrafo.

DURATA DEL GRUPPO

21. Il Gruppo rimarrà in funzione per tutto il tempo in cui continui, a giudizio dei Membri, a servire ad uno scopo utile, a meno che non venga sciolto in conformità con il paragrafo 22.

CESSAZIONE

22.(a). Il Gruppo può in ogni tempo decidere con votazione a maggioranza dei due terzi, di porre fine al presente Statuto. Tale cessazione avrà effetto alla data decisa dal Gruppo.

(b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo rimarrà in funzione per tutto il tempo necessario ad effettuare la liquidazione, compresa la chiusura dei conti.

CLAUSOLE FINALI

C.N.145.1986- TRATTATI-1 Annesso 1)

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL

adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul nickel, 1985.

Definizioni

3. (c) Per "membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformità con il par. 19.

Appartenenza

5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.

EMENDAMENTO

18. Lo Statuto può essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.

C.N.145.1986.TRATTATI-1(Annesso 2)

TABELLA

Quota in percentuale del Commercio mondiale* di Nickel

1982-1984	%
Albania	0.8
Austria	0.3
Australia	6.7
Belgio	0.5
Botswana	1.6
Bulgaria	0.1
Canada	12.1
Colombia	0.8
Cuba	3.2
Cecoslovacchia	1.1
Repubblica Dominicana	1.6
Finlandia	2.1
Francia	6.4
Repubblica Democratica Tedesca	0.6
Repubblica Federale di Germania	6.1
Grecia	1.2
Hong Kong	0.4
Ungheria	0.4
India	0.6
Indonesia	3.6
Italia	1.8
Giappone	11.0
Messico	0.2
Paesi Bassi	0.8
Norvegia	6.5
Filippine	1.2
Polonia	0.5
Repubblica di Corea	0.2
Romania	0.5
Singapore	0.6
Sud Africa	1.4
Spagna	0.7
Svezia	1.3
Taiwan	0.2
Regno Unito di G.Bretagna & Irlanda del Nord	4.1
URSS	4.4
USA	12.4
Iugoslavia	0.1
Zimbabwe	1.2

*in base alla somma di esportazioni ed importazioni di: minerale e concentrati di nickel prodotti intermedi del nickel e prodotti non lavorati di nickel raffinato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4806):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 maggio 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2760):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 novembre 1991; 11 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0042

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 26.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 22 dello statuto stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 48 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

STATUTS DU GROUPE D'ETUDE INTERNATIONAL DU CUIVRE

Création

1. Le Groupe d'étude international du cuivre est créé par les présents Statuts pour en mettre en oeuvre les dispositions et en surveiller l'application.

Objectif

2. Accroître la coopération internationale au sujet des problèmes du cuivre, en améliorant l'information disponible sur l'économie internationale du cuivre et en servant de cadre pour des consultations intergouvernementales sur le cuivre.

Définitions

3. a) L'expression "le Groupe" désigne le Groupe d'étude international du cuivre créé par les présents Statuts.

b) Le terme "cuivre" recouvre : les minerais et concentrés de cuivre; le cuivre métal non affiné et affiné, y compris le cuivre secondaire; les alliages du cuivre; les déchets et résidus de cuivre; les articles semi-manufacturés et les autres produits que le Groupe pourra définir.

c) Par "membre" on entend tout Etat ou organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui a notifié son acceptation conformément au paragraphe 22.

Fonctions

4. Pour atteindre son objectif, le Groupe s'acquitte des fonctions suivantes

a) Organiser des consultations et des échanges de renseignements sur l'économie internationale du cuivre;

b) Améliorer les statistiques sur le cuivre;

c) Evaluer régulièrement la situation du marché et les perspectives de l'industrie mondiale du cuivre;

d) Faire des études sur des questions qui l'intéressent;

e) Entreprendre des activités en rapport avec les efforts déployés par d'autres organisations pour développer le marché du cuivre et contribuer à la demande de cuivre;

f) Examiner les difficultés ou problèmes particuliers qui existent ou risquent de surgir dans l'économie internationale du cuivre.

Le Groupe s'acquitte des fonctions décrites ci-dessus sans porter atteinte au droit de chaque membre de gérer tous les aspects de son secteur national du cuivre et sans préjudice de la compétence d'autres organisations internationales dans les domaines relevant de leur mandat.

Composition

5. Peuvent devenir membres du Groupe tous les Etats intéressés par la production ou la consommation de cuivre ou par le commerce international du cuivre et tout organisme intergouvernemental ayant compétence pour la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, et en particulier d'accords de produit.

Pouvoirs du Groupe

6. a) Le Groupe exerce tous les pouvoirs et prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des présents Statuts et en assurer l'application.

b) Le Groupe n'est pas habilité, directement ou indirectement, à conclure de contrat commercial sur le cuivre ou tout autre produit, ni de contrat portant sur des opérations à terme; il n'est pas non plus habilité à contracter des obligations financières à ces fins.

c) Le Groupe adopte le règlement intérieur qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, sous reserve des dispositions des présents Statuts, auxquelles ce règlement doit être conforme.

d) Le Groupe n'est pas habilité et ne peut être considéré comme autorisé par ses membres à contracter des engagements en dehors du cadre des présents Statuts ou du règlement intérieur.

Siège

7. Le Groupe a son siège en un lieu choisi par lui sur le territoire d'un Etat membre, à moins qu'il n'en décide autrement. Il négocie avec le gouvernement du pays hôte un accord de siège, conclu aussitôt que possible après l'entrée en vigueur des présents Statuts.

Prise de décisions

8. a) L'autorité suprême du Groupe créé par les présents Statuts est son Assemblée générale.

b) Le Groupe, le Comité permanent visé au paragraphe 9 et les comités et organes subsidiaires qui pourraient être constitués prennent leurs décisions par consensus, sans les mettre aux voix, sauf celles dont les présents Statuts ou le règlement intérieur spécifient qu'elles sont prises à une majorité déterminée des voix.

c) Chaque Etat membre dispose d'une voix.

Comité permanent

9. a) Le Groupe crée un Comité permanent, qui se compose des membres du Groupe ayant exprimé le souhait de prendre part à ses travaux.

b) Le Comité permanent s'acquitte des tâches que le Groupe peut lui confier et rend compte au Groupe des résultats ou des progrès de ses travaux.

Comités et organes subsidiaires

10. Le Groupe peut créer des comités ou d'autres organes subsidiaires, en plus du Comité permanent, aux conditions et selon les modalités arrêtées par lui.

Secrétariat

11. a) Le Groupe dispose d'un secrétariat composé d'un Secrétaire général et du personnel requis.

b) Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du Groupe et il est responsable devant lui de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions des présents Statuts conformément aux décisions du Groupe.

Coopération avec des tiers

12. a) Le Groupe peut prendre des dispositions pour tenir des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes ou les institutions spécialisées et avec d'autres organismes intergouvernementaux, en tant que de besoin.

b) Le Groupe peut aussi prendre les dispositions qu'il juge appropriées pour établir des relations avec les gouvernements non participants intéressés, avec d'autres organisations internationales non gouvernementales ou avec des organismes du secteur privé, en tant que de besoin.

c) Des observateurs peuvent être invités à assister aux réunions du Groupe ou de ses organes subsidiaires aux conditions et selon les modalités arrêtées par le Groupe ou lesdits organes.

Relations avec le Fonds commun

13. Le Groupe peut demander à être désigné comme organisme international de produit, en vertu du paragraphe 9 de l'article 7 de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, aux fins de parrainer, conformément aux dispositions des présents Statuts, des projets concernant le cuivre qui seront financés par le deuxième compte du Fonds commun. Les décisions concernant le parrainage de tels projets sont normalement prises par consensus. S'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix. Le Groupe ne doit contracter aucune obligation financière pour ces projets, ni agir en qualité d'agent d'exécution pour l'un quelconque d'entre eux.

Statut juridique

14. a) Le Groupe a la personnalité juridiqué. Il a en particulier, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ci-dessus, la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

b) Le statut du Groupe sur le territoire du pays hôte sera régi par un accord de siège conclu entre le gouvernement du pays hôte et le Groupe.

Contributions budgétaires

15. a) Chaque membre contribue à un budget annuel qui est approuvé par le Groupe conformément aux dispositions du règlement intérieur. Aux fins du calcul des contributions des membres, 50 % du budget sont répartis entre eux à parts égales; 25 % le sont entre les Etats membres à proportion de la part de chacun dans leurs exportations et leurs importations totales de minerais et concentrés de cuivre, mesurées d'après la teneur en cuivre métallique, et de cuivre non affiné et affiné; et les 25 % restants, à proportion de la part de chaque Etat membre dans un total constitué par les quantités de cuivre extraites ou les quantités de cuivre affiné consommées par chaque Etat membre, le chiffre retenu étant le plus élevé des deux en chaque cas. Ces parts sont calculées sur les trois dernières années civiles pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

b) Le Groupe détermine la contribution de chaque membre pour chaque exercice financier dans la monnaie qu'il a retenue à cette fin et conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives aux contributions. Chaque membre s'acquitte de sa contribution suivant ses procédures constitutionnelles.

c) En sus des contributions budgétaires, le Groupe peut accepter des dons de sources extérieures.

Statistiques et information

16. a) Le Groupe recueille, collige et communique aux membres les données statistiques sur la production, le commerce, les stocks et la consommation de cuivre, y compris la consommation par marché et par branche d'utilisation finale, qu'il juge nécessaires à la bonne application des présents Statuts, ainsi que les renseignements visés à l'alinéa b) ci-dessous.

b) Le Groupe prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour permettre l'échange de renseignements avec les gouvernements non participants intéressés et avec les organisations non gouvernementales et organismes intergouvernementaux appropriés, afin d'éviter le chevauchement des travaux et de pouvoir obtenir des données récentes, fiables et complètes sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix publiés et internationalement reconnus du cuivre, sur la technologie et les activités de recherche-développement concernant le cuivre, ainsi que sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre du cuivre.

c) Le Groupe s'efforce de veiller à ce que les renseignements qu'il publie ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des opérations des gouvernements ou des activités de personnes ou d'entreprises qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment du cuivre.

Evaluation annuelle et rapports

17. a) Chaque année, le Groupe procède à une évaluation de la situation mondiale dans le secteur du cuivre et des questions connexes, compte tenu de renseignements fournis par les membres et d'informations complémentaires provenant de toutes autres sources appropriées. Cette évaluation annuelle comprend un examen de la capacité de production du cuivre qui est escomptée pour les années futures et une étude des perspectives en ce qui concerne la production, la consommation et le commerce de cuivre pour l'année civile suivante, en vue d'aider les membres à apprécier chacun de leur coté l'évolution de l'économie internationale du cuivre.

b) Le Groupe établit un rapport rendant compte des résultats de l'évaluation annuelle et le distribue aux membres. Si le Groupe le juge approprié, ce rapport ainsi que les autres rapports et études distribués aux membres peuvent être mis a la disposition d'autres parties intéressées conformément au règlement intérieur.

Développement du marché

18. a) Le Groupe organise des discussions entre les membres et entre les membres et des tiers, tels que les organismes de recherche sur le cuivre et de développement du marché, concernant les moyens d'accroître la demande de cuivre et de développer le marché du cuivre. A l'intérieur de ce cadre, les études effectuées par le Groupe en faveur du développement du marché sont diffusées auprès des organismes compétents pour qu'ils puissent s'en servir pour établir des propositions de projets relatifs au développement du marché devant être soumises au Groupe pour examen. L'exécution des projets incombe aux organismes de développement du marché. Le Groupe peut selectionner et parrainer des projets destinés à être financés par l'intermédiaire du deuxième compte du Fonds commun.

b) Le Groupe s'emploie à faciliter la coordination entre les organismes de développement du marché et à appuyer l'extension des activités de développement du marché.

Etudes

19. a) Le Groupe établit ou fait établir les études spéciales qu'il peut juger appropriées au sujet de l'économie internationale du cuivre.

b) Les études en question peuvent contenir des recommandations générales ou des suggestions adressées au Groupe, mais ces recommandations ou suggestions ne doivent pas porter atteinte au droit de chaque membre de gérer tous les aspects de son secteur national du cuivre et doivent être faites sans préjudice de la compétence d'autres organisations internationales dans les domaines relevant de leur mandat.

Obligations des membres

20. Les membres s'emploient de leur mieux à coopérer entre eux et à promouvoir la réalisation des objectifs du Groupe, notamment en communiquant les données visées à l'alinéa a) du paragraphe 16.

Amendement

21. Les présents Statuts ne pourront etre modifiés que par consensus du Groupe.

Entrée en vigueur

22. a) Les présents Statuts entreront en vigueur à titre définitif lorsque des Etats représentant ensemble 80 % au moins du commerce du cuivre, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe aux présents Statuts, auront notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé "le dépositaire"), conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, leur acceptation définitive des presents Statuts.

b) Les présents Statuts entreront en vigueur à titre provisoire lorsque des Etats représentant ensemble 60 % au moins du commerce du cuivre, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe aux présents Statuts, auront notifié au dépositaire, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous, leur acceptation provisoire ou définitive des présents Statuts.

c) Tout Etat ou organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui désire devenir membre du Groupe notifie au dépositaire son acceptation des présents Statuts, soit à titre provisoire, en attendant l'aboutissement de ses procédures internes, soit à titre définitif. Tout Etat ou organisme intergouvernemental qui a notifié son acceptation provisoire des présents Statuts s'efforce de mener ses procédures à terme dans les 36 mois suivant la date d'entree en vigueur desdits Statuts, ou la date de sa notification, si elle est postérieure, et en fait notification au dépositaire. Si un Etat ou un organisme intergouvernemental n'est pas en mesure de mener à bien ses procédures dans le délai susmentionné, le Groupe peut lui accorder une prorogation dudit délai.

d) Si les conditions d'entrée en vigueur des présents Statuts n'ont pas été remplies au 30 juin 1990, le dépositaire invite les Etats et les organismes intergouvernementaux qui ont notifié leur acceptation provisoire ou définitive des présents Statuts à décider de les mettre en vigueur ou non entre eux à titre provisoire ou définitif.

e) Lors de l'entrée en vigueur des présents Statuts, le dépositaire convoque une réunion inaugurale du Groupe à une date aussi rapprochée que possible. Les membres en sont avisés au moins un mois, si possible, à l'avance.

Retrait

23. a) Un membre peut se retirer du Groupe à tout moment en notifiant son retrait par écrit au dépositaire et au Secrétaire général du Groupe.

b) Le retrait se fait sans préjudice de tout engagement financier déjà pris par le membre qui se retire et ne lui donne aucun droit à une réduction de sa contribution pour l'année où a lieu le retrait.

c) Le retrait prend effet 60 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

d) Le Secrétaire général du Groupe informe rapidement chaque membre de toute notification recue en vertu du présent paragraphe.

Extinction

24. a) Le Groupe peut décider à tout moment, par un vote à la majorité des deux tiers des Etats membres, de mettre fin aux présents Statuts. Cette décision prend effet à la date fixée par le Groupe.

b) En dépit de l'extinction des présents Statuts, le Groupe sera maintenu le temps nécessaire pour assurer sa liquidation, y compris l'apurement des comptes.

Réserves

25. Aucune réserve ne peut être apportée à une disposition quelconque des présents Statuts.

Annex

TRADE IN COPPER a/

Country	Exports	Imports	Total trade	Share
	(thousand tonnes)			(per cent)
Australia	150.7	.	150.7	1.41
Austria	24.2	13.3	37.5	0.35
Belgium-Luxembourg	222.6	430.9	653.5	6.12
Bolivia	1.0	.	1.0	0.01
Brazil	2.3	153.8	156.1	1.46
Bulgaria	1.0	2.0	3.0	0.03
Canada	635.1	78.7	713.8	6.69
Chile	1 308.0	.	1 308.8	12.26
China	7.0	358.9	365.9	3.43
Cuba	2.7	6.5	9.2	0.09
Denmark	2.5	1.8	4.3	0.04
Finland	21.9	54.5	76.4	0.72
France	15.1	358.7	373.8	3.50
German Democratic Republic	13.5	62.5	76.0	0.71
Germany, Federal Republic of	70.7	713.0	783.7	7.34
Greece	.	23.7	[illegible].7	0.22
Hungary	.	34.0	34.0	0.32
India	.	64.6	64.6	0.61
Indonesia	90.4	17.4	107.8	1.01
Iran (Islamic Republic of)	41.7	.	41.7	0.39
Ireland	0.9	0.2	1.1	0.01
Italy	13.1	355.7	368.8	3.46
Japan	55.4	1 217.1	1 272.5	11.92
Madagascar	.	.	.	.
Mexico	122.0	5.0	127.0	1.19
Netherlands	7.6	23.1	30.7	0.29
Norway	53.5	12.0	65.5	0.61
Panama	.	.	.	.
Papua New Guinea	171.5	.	171.5	1.61
Peru	343.4	.	343.4	3.22
Philippines	217.1	.	217.1	2.03
Poland	177.1	18.4	195.5	1.[illegible]3
Portugal	3.1	16.7	19.8	0.19
Republic of Korea	4.2	177.9	182.1	1.71
Spain	86.4	97.0	183.4	1.72
Sweden	81.6	81.9	163.5	1.53
Thailand	.	17.6	17.6	0.16
Turkey	.	46.3	46.3	0.43
Union of Soviet Socialist Republics	103.3	23.6	126.9	1.19
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	32.1	324.5	356.6	3.34
United States of America	187.9	529.1	717.0	6.72
Yugoslavia	16.5	34.5	51.0	0.48
Zaire	508.4	.	508.4	4.76
Zambia	500.5	20.0	520.5	4.88
TOTAL	5 296.0	5 374.9	10 670.9	100.00

a/ Annual average for the period 1984-1986 of imports and exports of ores and concentrates, measured in copper metal content, and unrefined and refined copper for countries which participated in the United Nations Conference on Copper, 1988.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SUL RAME

Istituzione

1. Con il presente Statuto è istituito il Gruppo di Studio Internazionale sul Rame onde attuare le norme di detto Statuto e vigilare sulla loro applicazione.

Scopo

2. Rafforzare la cooperazione internazionale per quanto riguarda i problemi attinenti al rame, migliorando le informazioni disponibili relative all'economia internazionale del rame e fungendo altresì da istanza per consultazioni intergovernative sul rame.

Definizioni

3. a) Il termine "il Gruppo" indica il Gruppo di studio internazionale sul rame istituito con il presente Statuto.

b) Il termine "rame" include: i minerali ed i concentrati di rame; il rame metallo non raffinato e raffinato, compreso il rame secondario; le leghe di rame; i rottami, le scorie ed i residui di rame; i prodotti semi-manufatti ed ogni altro prodotto di rame che il Gruppo potrà determinare.

c) Per "membro" si intende ogni Stato od organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che ha notificato la sua accettazione in conformità con il paragrafo 22.

Funzioni

4. Al fine di conseguire il suo obiettivo, il Gruppo avrà le seguenti funzioni:

a) organizzare consultazioni e scambi di informazioni concernenti l'economia internazionale del rame;

b) migliorare le statistiche relative al rame;

c) valutare regolarmente la situazione del mercato e le prospettive dell'industria mondiale del rame;

d) svolgere studi sulle questioni che interessano il Gruppo;

e) intraprendere attività in corrispondenza con gli sforzi spiegati da altri organismi per sviluppare il mercato del rame e contribuire alla domanda di rame;

f) esaminare le particolari difficoltà o problemi che esistono, o che sono suscettibili di sorgere nella economia internazionale del rame.

Il Gruppo svolge le funzioni di cui sopra senza pregiudicare il diritto di ciascun membro di amministrare il proprio settore nazionale del rame in tutti i suoi aspetti, e senza pregiudicare la competenza di altre organizzazioni internazionali nei settori inclusi nel loro mandato.

Composizione

5. Possono divenire membri del Gruppo tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo di rame o al commercio internazionale di rame, nonché ogni organismo intergovernativo avente competenza in materia di negoziazione, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti.

Poteri del Gruppo

6. a) Il Gruppo esercita tutti i poteri ed adotta o fa adottare le misure che possono essere necessarie ai fini dell'attuazione delle norme del presente Statuto e dell'accertamento della loro applicazione.

b) Il Gruppo non è abilitato, né direttamente, né indirettamente, a stipulare contratti commerciali aventi come oggetto il rame o ogni altro prodotto, oppure contratti per operazioni a termine; non è neppure abilitato a contrarre a tali fini obblighi finanziari.

c) Il Gruppo adotta il regolamento interno che esso ritiene necessario per l'adempimento delle sue funzioni, sotto riserva delle disposizioni del presente Statuto alle quali questo Regolamento deve attenersi.

d) Il Gruppo non ha facoltà, e non può essere considerato come autorizzato dai suoi membri, a stipulare impegni al di fuori dell'ambito del presente Statuto o del suo Regolamento interno.

Sede

7. La sede del Gruppo sarà situata in un luogo da esso selezionato sul territorio di uno Stato membro, a meno che il Gruppo stesso non decida diversamente. Il Gruppo negozia con il Governo del paese di accoglienza un Accordo di sede, che sarà stipulato il prima possibile dopo l'entrata in vigore dei presenti Statuti.

Meccanismo decisionale

8. a) L'autorità suprema del Gruppo istituito dal presente Statuto è l'Assemblea Generale.

b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9 ed ogni altro comitato ed organo sussidiario eventualmente istituito adotteranno le loro decisioni mediante consenso, senza votazione, ad eccezione di quelle decisioni per le quali è specificato nello Statuto o nel regolamento interno che esse richiedono una determinata maggioranza di voti.

c) Ciascun Stato membro dispone di un voto.

Comitato Permanente

9. a) Il Gruppo istituisce un Comitato permanente, composto dai membri del Gruppo che hanno espresso il loro desiderio di partecipare ai suoi lavori.

b) Il Comitáto permanente svolge gli incarichi che gli vengono eventualmente assegnati dal Gruppo e fornisce al Gruppo un resoconto dei risultati o dell'avanzamento dei suoi lavori.

Comitati ed organi sussidiari

10. Il Gruppo può istituire comitati oppure altri organi sussidiari oltre al Comitato permanente, alle condizioni ed in base alle modalità che esso avrà determinato.

Segretariato

11. a) Il Gruppo dipone di un Segretariato composto da un Segretario Generale e dal personale necessario.

b) Il Segretario generale è il funzionario di grado più elevato del Gruppo, ed è responsabile davanti ad esso per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione delle norme del presente Statuto conformemente alle decisioni del Gruppo.

Cooperazione con terzi

12. a) Il Gruppo può adottare disposizioni concernenti lo svolgimento di consultazioni, oppure collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i suoi organi o con le sue Istituzioni specializzate e con altri organismi intergovernativi, a seconda delle necessità.

b) Il Gruppo può altresì adottare le disposizioni che ritiene appropriate per stabilire relazioni con i governi non partecipanti interessati, con altre organizzazioni internazionali non governative, o con organismi del settore privato, a seconda delle necessità.

c) Possono essere invitati osservatori ad assistere alle riunioni del Gruppo o dei suoi organi sussidiari alle condizioni ed in base alle modalità stabilite dal Gruppo o da detti organi.

Relazioni con il Fondo Comune

13. Il Gruppo può chiedere di essere designato come organismo internazionale di prodotti di base (ICB) ai sensi del par.9 dell'Articolo 7 dell'Accordo che istituisce il Fondo Comune per i prodotti di base, al fine di patrocinare, in conformità con le disposizione del presente Statuto, i progetti relativi al rame che saranno finanziati mediante il Secondo Conto del Fondo Comune. Le decisioni relative al patrocinio di tali progetti sono di regola adottate per consenso. Se non è possibile ottenere un consenso, le decisioni saranno adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti. Il Gruppo non può contrarre alcun obbligo finanziario per tali progetti, nè agire in qualità di agente esecutivo per uno qualunque di essi.

Statuto giuridico

14. a) Il Gruppo ha personalità giuridica. In particolare, sotto riserva delle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 6 di cui sopra, esso ha facoltà di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

b) Lo Statuto del Gruppo nel territorio del paese di accoglienza sarà soggetto ad un Accordo di Sede concluso tra il Governo del paese di accoglienza ed il Gruppo.

Contributi di bilancio

15. a) Ciascun membro contribuisce ad un bilancio annuale approvato dal Gruppo in conformità con le disposizioni del Regolamento interno. Ai fini del computo dei contributi dei membri, il 50% del bilancio sara ripartito tra di loro in parti uguali; il 25% sarà ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla quota di ciascuno di essi in importazioni ed esportazioni totali di minerali e di concentrati di rame, calcolate in base al tenore di rame metallico e di rame non raffinato e raffinato; ed il rimanente 25% sara ripartito proporzionalmente tra gli Stati membri, secondo la quota di ciascuno di essi in un totale formato dal quantitativo di rame estratto o dal quantitativo di rame raffinato consumato da ciascun Stato, con preferenza per la cifra più elevata. Il computo di queste quote sara basato sugli ultimi tre anni solari per i quali siano disponibili statistiche.

b) Il Gruppo determinerà il contributo di ciascun membro per ogni esercizio finanziario in una valuta che sarà stabilita dal Gruppo ed in conformità con le disposizioni relative ai contributi specificate nel regolamento interno. Il pagamento del contributo da parte di ogni membro sarà effettuato in conformità con le sue procedure costituzionali.

c) Oltre ai contributi al bilancio, il Gruppo può accettare donazioni da fonti esterne.

Statistiche ed informazioni

16. a) Il Gruppo raccoglie, collaziona e comunica ai membri i dati statistici relativi alla produzione, al commercio, agli stocks ed al consumo di rame compreso il consumo dei mercati specifici e dei settori di utilizzazione finale, che esso riterrà necessari per una buona applicazione di questo Statuto, nonché le informazioni di cui al capoverso b) in appresso.

b) Il Gruppo adotta le disposizioni che ritiene necessarie al fine di agevolare uno scambio di informazioni con i Governi non partecipanti interessati e con le Organizzazioni non governative e con gli organismi intergovernativi adeguati, al fine di evitare una sovrapposizione di lavori e di poter ottenere dati recenti, affidabili e completi sulla produzione, il consumo, gli stocks, il commercio internazionale ed i prezzi del rame pubblicati e riconosciuti a livello internazionale, sulla tecnologia e le attività di ricerca-sviluppo relative al rame, nonché su altri fattori che incidono sulla domanda e sulla offerta del rame.

c) Il Gruppo si sforza di vigilare affinché le informazioni da esso pubblicate non pregiudichino la natura riservata delle operazioni dei Governi oppure delle attività di persone o imprese che producono, trattano, commercializzano o consumano il rame.

Valutazione annua e rapporti

17. a) Ogni anno, il Gruppo procede ad una valutazione della situazione mondiale per quanto riguarda il settore del rame ed i problemi ad esso connessi, in considerazione delle informazioni fornite dai membri e di informazioni complementari provenienti da ogni altra fonte appropriata. Tale valutazione annua include un esame della capacità di produzione di rame prevista per gli anni futuri, nonché uno studio delle prospettive relative alla produzione, al consumo ed al commercio di rame per l'anno solare susseguente, al fine di assistere i membri nella loro singola valutazione dell'economia internazionale del rame.

b) Il Gruppo prepara un rapporto di rendiconto concernente i risultati della valutazione annuale e lo distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo ritiene appropriato, questo rapporto, nonché gli altri rapporti e studi distribuiti ai membri possono essere messi a disposizione di altre Parti interessate, in conformità con il regolamento interno.

Sviluppo del mercato

18.a) Il Gruppo organizza dibattiti tra i membri e tra i membri e terzi - come organismi di ricerca sul rame e di sviluppo di mercato - concernenti i mezzi atti ad incrementare la domanda di rame ed a sviluppare il mercato del rame. In tale ambito gli studi svolti dal Gruppo in vista di agevolare lo sviluppo dem mercato saranno comunicati agli organismi competenti affinché questi ultimi possano avvalersene e formulare proposte di progetti concernenti lo sviluppo del mercato, da sottoporre al Gruppo per esame.

La realizzazione dei progetti spetta agli organismi di sviluppo del mercato. Il Gruppo può selezionare e patrocinare progetti destinati ad essere finanziati tramite il Secondo Conto del Fondo Comune.

b) Il Gruppo si adopera per agevolare il coordinamento tra gli organismi di sviluppo del mercato ed appoggiare l'ampliamento delle attività di sviluppo del mercato.

Studi

9. a) Il Gruppo prepara o fa preparare gli studi speciali che potrà ritenere appropriati sull'economia internazionale del rame.

b) Gli studi in questione possono contenere raccomandazioni di natura generale oppure suggerimenti destinati al Gruppo, senza che tali raccomandazioni o suggerimenti pregiudichino il diritto di ciascun membro di gestire il proprio settore nazionale del rame in tutti i suoi aspetti; esse non debbono neanche pregiudicare la competenza di altre organizzazioni internazionali nei settori inclusi nel loro mandato.

Obblighi dei membri

20. I membri si adoperano come meglio possono a cooperare tra di loro ed a promuovere la realizzazione degli obiettivi del Gruppo, in particolare comunicando i dati di cui al capoverso a) del paragrafo 16.

Emendamento

21. Tale Statuto potrà essere modificato solo con il conenso del Gruppo.

Entrata in vigore

22.a) Il presente Statuto entrerà in vigore a titolo definitivo quando degli Stati, che rappresentino insieme almeno l'80% del commercio del rame, così come indicato nell'Annesso al presente Statuto, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (in appresso denominata "il depositario"), in conformità con le disposizioni del capoverso c) in appresso, la loro accettazione definitiva del presente Statuto.

b) Il presente Statuto entrerà in vigore a titolo provvisorio quando degli Stati, che insieme rappresentino almeno il 60% del commercio del rame, così

come indicato nell'Annesso al presente Statuto, avranno notificato al depositario, in conformità con le disposizioni del capoverso c) in appresso, la loro accettazione provvisoria o definitiva di questo Statuto.

c) Ogni Stato o organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che desidera divenire membro del Gruppo notifica al depositario la sua accettazione del presente Statuto, sia a titolo provvisorio, in attesa dell'adempimento delle sue procedure interne, sia a titolo definitivo. Ogni Stato o organismo intergovernativo che ha notificato la sua accettazione provvisoria di questo Statuto si sforza di portare a termine le sue procedure entro i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore di detto Statuto, oppure alla data della sua notifica, se questa è posteriore e lo notifica al depositario. Qualora uno Stato oppure un organismo intergovernativo non siano in grado di completare le procedure entro il termine summenzionato, il Gruppo può accordare una proroga del termine.

d) Se le condizioni di entrata in vigore del presente Statuto non sono soddisfatte per il 30 giugno 1990, il depositario invita gli Stati e gli organismi intergovernativi che hanno notificato la loro accettazione provvisoria oppure definitiva del presente Statuto a prendere una decisione per quanto concerne la sua entrata o meno in vigore tra di loro a titolo provvisorio oppure definitivo.

e) Il Depositario, all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, convoca una riunione inaugurale del Gruppo per la data più ravvicinata possibile. I membri ne sono avvisati con almeno un mese di anticipo, se possibile.

Ritiro

23. a) Un membro può ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il suo ritiro per iscritto al Depositario ed al Segretario Generale del Gruppo.

b) Il ritiro non pregiudica qualunque impegno finanziario già contratto dal membro che si ritira e non gli da' alcun diritto ad una riduzione della quota di contributo per l'anno in cui avviene il ritiro.

c) Il ritiro ha effetto 60 giorni dopo che il depositario ne abbia ricevuto notifica.

d) Il Segretario generale del Gruppo informa sollecitamente ciascun membro di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente paragrafo.

Cessazione

24. a) Il Gruppo può decidere in ogni tempo, con un voto a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, di porre fine al presente Statuto. Questa decisione ha effetto alla data stabilita dal Gruppo.

b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo sarà mantenuto per il tempo necessario ad effettuare la sua liqudiazione, compresa la quadratura dei conti.

Riserve

25. Nessuna riserva può essere apposta ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto.

Annesso

COMMERCIO DEL RAME

	Esportazioni	Importazioni	Commercio totale	Quota (in percentuale)
	(in migliaia di tonnellate)			
Australia	150.7	-	150.7	1.41
Austria	24.2	13.3	37.5	0.35
Belgio-Lussemburgo	222.6	430.9	653.5	6.12
Bolivia	1.0	-	1.0	0.01
Brasile	2.3	153.8	156.1	1.46
Bulgaria	1.0	2.0	3.0	0.03
Canada	635.1	78.7	713.8	6.69
Cile	1 308.0	-	1 308.0	12.26
Cina	7.0	358.9	365.9	3.43
Cuba	2.7	6.5	9.2	0.09
Danimarca	2.5	1.8	4.3	0.04
Filippine	217.1	-	217.1	2.03
Finlandia	21.9	54.5	76.4	0.72
Francia	15.1	358.7	373.8	3.50
Giappone	55.4	1 217.1	1 272.5	11.92
Germania, Repubblica Federale di	70.7	713.0	783.7	7.34
Grecia	-	23.7	23.7	0.22
India	-	64.6	64.6	0.61
Indonesia	90.4	17.4	107.8	1.01
Iran (Repubblica Islamica di)	41.7	-	41.7	0.39
Italia	13.1	355.7	368.8	3.46
Iugoslavia	16.5	34.5	51.0	0.48
Madagascar	-	-	-	-
Messico	122.0	5.0	127.0	1.19
Norvege	53.5	12.0	65.5	0.61
Panama	-	-	-	-

	Esportazioni	Importazioni	Commercio totale	Quota (in percentuale
	(in migliaia di tonnellate)			
Papuasia-Nuova Guinea	171.5	-	171.5	1.61
Paesi Bassi	7.6	23.1	30.7	0.29
Peru	343.4	-	343.4	3.22
Polonia	177.1	18.4	195.5	1.83
Portogallo	3.1	16.7	19.8	0.19
Repubblica di Corea	4.2	177.9	182.1	1.71
Repubblica Democratica di Germania	13.5	62.5	76.0	0.71
Regno Unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord	32.1	324.5	356.6	3.34
Spagna	86.4	97.0	183.4	1.72
Stati Uniti d'America	187.9	529.1	717.0	6.72
Svezia	81.6	81.9	163.5	1.53
Tailandia	-	17.6	17.6	0.16
Turchia	-	46.3	46.3	0.43
Ungheria	-	34.0	34.0	0.32
Unione delle Repubbliche socialiste Sovietiche	103.3	23.6	126.9	1.19
Zaire	508.4	-	508.4	4.76
Zambia	500.5	20.0	520.5	4.88
TOTALE	5 296.0	5 374.9	10 670.9	100.000

a/ Media annuale per il periodo 1984 delle importazioni e delle esportazioni di minerale e di concentrati misurate in base al tenore di rame metallico, e di rame raffinato e non raffinato, relativa ai paesi che hanno partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Rame, 1988.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4804):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 maggio 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2766):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 novembre 1991; 11 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0043

4. Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 21.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 27.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 27 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

STATUTS DU GROUPE D'ETUDE INTERNATIONAL DE L'ETAIN

Création

1. Le Groupe d'étude international de l'étain est créé par les présents Statuts pour en mettre en oeuvre les dispositions et en surveiller l'application.

Objectif

2. L'objectif du Groupe est d'assurer une coopération internationale accrue au sujet des problèmes concernant l'étain, en améliorant l'information disponible sur l'économie internationale de l'étain et en servant de cadre pour des consultations intergouvernementales sur l'étain.

Définitions

3. a) "Le Groupe" désigne le Groupe d'étude international de l'étain créé par les présents Statuts.

b) Par "étain" on entend l'étain métal, tout autre étain raffiné, l'étain secondaire, ou l'étain contenu dans des concentrés ou dans du minerai d'étain extrait de son gisement naturel, ainsi que les produits d'étain que le Groupe pourra déterminer. Aux fins de cette définition le "minerai" est réputé ne pas comprendre a) la matière extraite du gisement à une fin autre que son traitement et b) la matière qui a été éliminée en cours de traitement.

c) Par "membre" on entend tout Etat et organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui a notifié son acceptation conformément au paragraphe 21.

Fonctions

4. Le Groupe s'acquitte des fonctions suivantes :

a) Après s'être doté des moyens nécessaires, suivre continuellement l'économie internationale de l'étain et ses tendances, notamment en établissant, en maintenant et en tenant constamment à jour un système de statistiques sur la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes, dans le monde, ainsi qu'en diffusant selon qu'il convient les informations ainsi obtenues;

b) Procéder à des consultations et à des échanges de renseignements sur les faits nouveaux et les tendances concernant la production, les stocks, le commerce et la consommation d'étain sous toutes ses formes;

c) Entreprendre selon qu'il convient des études portant sur un vaste éventail de questions importantes qui concernent l'étain, conformément aux décisions du Groupe.

Composition

5. Peuvent devenir membres du Groupe tous les Etats intéressés par la production, la consommation ou le commerce international de l'étain et tout organisme intergouvernemental ayant compétence pour la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords de produit.

Pouvoirs du Groupe

6. a) Le Groupe exerce tous les pouvoirs et prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des présents Statuts et en assurer l'application.

b) Le Groupe n'est pas habilité, directement ou indirectement, à conclure de contrat commercial sur l'étain ou tout autre produit, ni de contrat portant sur des opérations à terme; il n'est pas non plus habilité à contracter des obligations financières à ces fins.

c) Le Groupe adopte le règlement qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, sous réserve des dispositions des présents Statuts, auxquelles ce règlement doit être conforme.

d) Le Groupe n'est pas habilité et ne peut être considéré comme autorisé par ses membres à contracter des engagements en dehors du cadre des présents Statuts ou du règlement intérieur.

Siège

7. Le Groupe a son siège en un lieu choisi par lui sur le territoire d'un Etat membre, à moins qu'il n'en décide autrement. Il négocie avec le gouvernement du pays hôte un accord de siège qui doit être conclu aussitôt que possible après l'entrée en vigueur des présents Statuts.

Prise de décisions

8. a) L'autorité suprême du Groupe créé par les présents Statuts est son Assemblée générale.

b) Le Groupe, le Comité permanent visé au paragraphe 9 et les comités et organes subsidiaires qui pourraient être constitués prennent leurs décisions par consensus, sans les mettre aux voix, sauf celles dont les présents Statuts ou le règlement intérieur spécifient qu'elles sont prises à une majorité déterminée des voix.

c) Chaque Etat membre dispose d'une voix.

Comité permanent

9. a) Le Groupe crée un Comité permanent, qui se compose des membres du Groupe ayant exprimé le souhait de prendre part à ses travaux;

b) Le Comité permanent s'acquitte des tâches que le Groupe peut lui confier et rend compte au Groupe des résultats ou des progrès de ses travaux.

Comités et organes subsidiaires

10. Le Groupe peut créer un comité consultatif industriel pour suivre l'évolution de l'industrie de l'étain. Il peut aussi créer d'autres comités ou organes subsidiaires, en plus du Comité permanent, aux conditions et selon les modalités arrêtées par lui.

Secrétariat

11. a) Le Groupe dispose d'un secrétariat composé d'un Secrétaire général et du personnel requis.

b) Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire du Groupe et il est responsable devant lui de la mise en oeuvre et de l'application des présents Statuts conformément aux décisions du Groupe.

Coopération avec des tiers

12. a) Le Groupe peut prendre des dispositions pour tenir des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes ou institutions spécialisées et avec d'autres organismes intergouvernementaux, selon qu'il convient.

b) Le Groupe peut également prendre les dispositions qu'il juge appropriées pour établir des relations avec les gouvernements non participants intéressés, avec d'autres organisations internationales non gouvernementales ou avec des établissements du secteur privé, selon qu'il convient.

c) Le Groupe peut inviter tout Etat non membre et tout organisme intergouvernemental ou organisation non gouvernementale appropriés qui s'intéressent de façon substantielle aux problèmes relatifs à l'étain à se faire représenter à ses réunions par un observateur, étant entendu que cet organisme ou cette organisation accordent des droits analogues au Groupe. A moins que le Groupe n'en décide autrement, ces observateurs peuvent assister à toutes les séances du Groupe en ce qui concerne tout ou partie d'une réunion ou d'une série de réunions particulières, mais ils ne peuvent assister aux réunions du Comité permanent ou de tout comité ou sous-comité dans lequel les membres du Groupe ne sont pas tous représentés.

d) Le Président peut inviter les observateurs à participer aux débats du Groupe, mais ils n'ont pas le droit de vote, ni celui de soumettre des propositions.

Relations avec le Fonds commun

13. Le Groupe peut demander à être désigné comme organisme international de produit, conformément au paragraphe 9 de l'article 7 de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, aux fins de parrainer, dans les conditions et selon les modalités que le Groupe peut fixer uniquement par consensus, des projets concernant l'étain qui seront financés par le deuxième compte du Fonds commun. Le Groupe ne doit cependant contracter aucune obligation financière pour ces projets, ni agir en qualité d'agent d'exécution pour l'un quelconque d'entre eux.

Statut juridique

14. a) Le Groupe a la personnalité juridique internationale.

b) Le statut du Groupe sur le territoire du pays hôte est régi par l'accord de siège conclu entre le gouvernement du pays hôte et le Groupe.

c) Le Groupe a la capacité juridique requise pour exercer ses fonctions et, en particulier, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6 b) ci-dessus, la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et d'ester en justice.

Contributions budgétaires

15. a) Chaque membre contribue au budget annuel approuvé par le Groupe. La contribution de chaque membre se compose d'une part uniforme calculée sur la base de 50 % du budget, le solde étant réparti entre les Etats membres au prorata de leurs parts dans le commerce total d'étain métal primaire et d'étain contenu dans des concentrés des Etats membres, comprenant pour les pays producteurs les exportations totales moins les importations totales et, pour les pays consommateurs, les importations totales. A cette fin, les pays dont la production d'étain contenu dans des concentrés dépasse la consommation déclarée d'étain métal primaire sont classés parmi les pays producteurs, et les pays dont la consommation déclarée d'étain métal primaire dépasse la production d'étain contenu dans des concentrés sont classés parmi les pays consommateurs. Les calculs sont établis sur la base des trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.

b) Le Groupe détermine la contribution de chaque membre pour chaque exercice financier dans la monnaie qu'il a retenue à cette fin et conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives aux contributions. Chaque membre s'acquitte de sa contribution suivant ses procédures constitutionnelles.

Statistiques et information

16. a) Le Groupe recueille, collige et met à la disposition des membres les informations statistiques relatives à la production, au commerce, aux stocks et à la consommation d'étain qu'il juge nécessaires à la bonne application des présents Statuts, ainsi que les renseignements visés à l'alinéa b) ci-dessous.

b) Le Groupe prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour permettre l'échange de renseignements avec les gouvernements non participants intéressés et avec les organisations non gouvernementales et les organismes intergouvernementaux appropriés, afin de pouvoir obtenir des données récentes et fiables sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix publiés et internationalement reconnus de l'étain, ainsi que sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre d'étain.

c) Le Groupe s'efforce de veiller à ce qu'aucun renseignement publié ne compromette le caractère confidentiel des opérations des gouvernements ou des activités de personnes ou d'entreprises qui produisent, traitent, commercialisent ou consomment de l'étain.

Evaluation annuelle et rapports

17. a) Chaque année, le Groupe procède à une évaluation de la situation mondiale dans le secteur de l'étain et des questions connexes, compte tenu de renseignements fournis par les membres et d'informations complémentaires provenant de toutes autres sources appropriées. Cette évaluation annuelle comprend un examen de la capacité de production d'étain qui est escomptée pour les années futures et une étude des perspectives en ce qui concerne la production, la consommation et le commerce de l'étain pour l'année civile suivante, en vue d'aider les membres à apprécier chacun de leur côté l'évolution de l'économie internationale de l'étain.

b) Le Groupe établit un rapport rendant compte des resultats de l'évaluation annuelle et le distribue aux membres. Si le Groupe le juge approprié, ce rapport ainsi que les autres rapports et études distribués aux membres peuvent être mis à la disposition d'autres parties intéressées conformément au reglement intérieur.

Etudes

18. a) Le Groupe établit ou fait établir des études spéciales au sujet de l'économie internationale de l'étain, y compris des études sur des difficultés ou des problèmes particuliers existants ou risquant de surgir.

b) Les études en question peuvent contenir des recommandations générales ou des suggestions, mais ces recommandations ou suggestions ne doivent pas porter atteinte au droit de chaque membre de gérer tous les aspects de son secteur national de l'étain et doivent être faites sans préjudice de la compétence d'autres organisations internationales dans les domaines relevant de leur mandat.

Obligations des membres

19. Les membres s'emploient de leur mieux à coopérer entre eux et à promouvoir la réalisation des objectifs du Groupe, notamment en communiquant les données visées au paragraphe 16 a) en ce qui concerne l'économie de l'étain.

Amendement

20. Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par consensus du Groupe.

Entrée en vigueur

21. a) Les présents Statuts entreront en vigueur lorsque des Etats représentant ensemble 70 % au moins du commerce de l'étain, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe aux présents Statuts, auront notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé "le dépositaire"), conformément aux dispositions de l'alinéa b) ci-dessous, leur acceptation des présents Statuts.

b) Tout Etat ou organisme intergouvernemental visé au paragraphe 5 qui désire devenir membre du Groupe notifie au dépositaire son acceptation des présents Statuts, soit à titre provisoire, en attendant l'aboutissement de ses procédures internes, soit à titre définitif. Tout Etat ou organisme intergouvernemental qui a notifié son acceptation provisoire des présents Statuts s'efforce de mener ses procédures à terme aussi rapidement que possible et notifie au dépositaire leur achèvement.

c) Si les conditions d'entrée en vigueur des présents Statuts n'ont pas été remplies au 31 décembre 1989, le dépositaire invite les Etats et les organismes intergouvernementaux qui ont notifié leur acceptation des présents Statuts conformément aux dispositions de l'alinéa b) ci dessus à décider de les mettre en vigueur ou non entre eux.

d) Lors de l'entrée en vigueur des présents Statuts, le dépositaire convoque une réunion inaugurale du Groupe à une date aussi rapprochée que possible. Les membres en sont avisés au moins un mois, si possible, à l'avance.

Retrait

22. a) Un membre peut se retirer du Groupe à tout moment en notifiant son retrait par écrit au dépositaire et au Secrétaire général du Groupe.

b) Le retrait se fait sans préjudice de tout engagement financier déjà pris par le membre qui se retire et ne lui donne aucun droit à une réduction de sa contribution pour l'année où a lieu le retrait.

c) Le retrait prend effet 30 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

d) Le Secrétaire général du Groupe informe rapidement chaque membre de toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.

Extinction

23. a) Le Groupe peut décider à tout moment, par un vote à la majorité des deux tiers des Etats membres, de mettre fin aux présents Statuts. Cette décision prend effet à la date fixée par le Groupe.

b) En dépit de l'extinction des présents Statuts, le Groupe sera maintenu le temps nécessaire pour assurer sa liquidation, y compris l'apurement de ses comptes.

Réserves

24. Aucune réserve ne peut être apportée à une disposition quelconque des présents Statuts.

Annexe

COMMERCE DE L'ETAIN a/

Pays	Exportations	Importations	Commerce	Part
	(en milliers de tonnes)			(%)
Allemagne, République fédérale d'	3.1	19.4	22.5	6.0
Argentine	0.1	0.9	1.0	0.27
Australie	6.5	0.4	6.9	1.84
Belgique-Luxembourg	2.9	3.2	6.1	1.63
Bolivie	12.9	-	12.9	3.44
Brésil	20.1	-	20.1	5.36
Canada	1.7	3.8	5.5	1.47
Chine	17.2	-	17.2	4.59
Danemark	0.9	0.9	1.8	0.48
Egypte	-	0.3	0.3	0.08
Espagne	0.1	3.3	3.4	0.91
Etats-Unis d'Amérique	1.4	41.4	42.8	11.41
Finlande	-	0.1	0.1	0.03
France	0.2	7.7	7.9	2.11
Grèce	-	0.4	0.4	0.11
Inde	-	2.7	2.7	0.72
Indonésie	25.3	-	25.3	6.74
Irlande	-	0.1	0.1	0.03
Italie	0.1	6.2	6.3	1.68
Japon	-	32.1	32.1	8.56
Malaisie	49.2	13.1	62.3	16.61
Mexique	-	4.7	4.7	1.25
Nigéria	0.6	-	0.6	0.16
Norvège	-	0.5	0.5	0.13
Pays-Bas	2.6	8.5	11.1	2.96
Pérou	3.8	0.4	4.2	1.12
Philippines	-	0.5	0.5	0.13
Pologne	-	3.1	3.1	0.83
Portugal	-	0.6	0.6	0.16
République de Corée	-	5.1	5.1	1.36
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord	16.8	14.1	30.9	8.24
Suede	0.1	0.6	0.7	0.19
Thaïlande	16.5	-	16.5	4.40
Turquie	-	1.1	1.1	0.29
Union des Républiques socialistes soviétiques	-	13.8	13.8	3.68
Yougoslavie	-	1.4	1.4	0.37
Zaïre	2.6	-	2.6	0.69
TOTAL	184.7	190.4	375.1	100.00

a/ Moyenne annuelle pour la période 1985-1987 des importations et des exportations d'étain contenu dans des concentrés et d'étain métal primaire pour les pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur l'étain, 1988.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DELLO STAGNO

Istituzione

1. Con il presente Statuto è istituito il Gruppo di Studio Internazionale dello stagno onde attuarne le norme e vigilare sulla loro applicazione.

Obiettivo

2. Il Gruppo si prefigge come obiettivo di provvedere ad una maggiore cooperazione internazionale riguardo ai problemi concernenti lo stagno, migliorando le informazioni disponibili relative all'economia internazionale dello stagno e fungendo da istanza per consultazioni intergovernative sullo stagno.

Definizioni

3. a) Il termine "il Gruppo" indica il Gruppo di studio internazionale dello stagno istituito con il presente Statuto.

b) Per "stagno" si intende lo stagno metallo, ogni altro stagno raffinato, lo stagno secondario, oppure lo stagno contenuto in concentrati oppure in minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale, nonché i prodotti dello stagno che potranno essere determinati dal Gruppo. Ai fini della presente definizione si intende che il"minerale" non include a) la materia estratta dal giacimento per fini diversi dal suo trattamento e b) la materia eliminata durante il trattamento.

c) Per "membro" si intende ogni Stato ed organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che ha notificato la sua accettazione in conformita con il paragrafo 21.

Funzioni

4. Il Gruppo svolge le seguenti funzioni:

a) Seguire in continuazione, dopo essersi munito dei mezzi necessari, l'economia internazionale dello stagno e le sue tendenze, soprattutto coll'istituire, col mantenere e coll'aggiornare costantemente un sistema di statistiche concernenti la produzione, gli stocks, il commercio ed il consumo di stagno nel mondo in tutte le sue forme,e divulgando come opportuno le informazioni in tal modo ottenute;

b) Procedere a consultazioni ed a scambi di informazioni sugli avvenimenti più recenti e sulle tendenze della produzione, degli stocks, del commercio e del consumo di stagno in tutte le sue forme;

c) Intraprendere a seconda delle necessità studi vertenti su una vasta gamma di questioni importanti relative allo stagno, in conformità con le decisioni del Gruppo.

Composizione.

5. Possono divenire membri del Gruppo tutti gli Stati interessati alla produzione, al consumo oppure al commercio internazionale dello stagno, nonché ogni organismo intergovernativo competente per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi aventi come oggetto i prodotti di base.

Poteri del Gruppo

6. a) Il Gruppo esercita tutti i poteri ed adotta o fa adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente Statuto e per accertare che esse vengano applicate.

b) Il Gruppo non è abilitato, direttamente o indirettamente, a stipulare contratti commerciali per lo stagno o ogni altro prodotto, oppure contratti per operazioni a termine; esso non è neppure abilitato a stipulare a tal fine obblighi finanziari.

c) Il Gruppo adotta il regolamento che esso giudica necessario per l'adempimento delle sue funzioni, fatte salve le disposizioni del presente Statuto, alle quali detto regolamento deve attenersi.

d) Il Gruppo non è abilitato e non può essere considerato come autorizzato dai suoi membri a contrarre impegni fuori dell'ambito del presente Statuto o del regolamento interno.

Sede.

7. La sede del Gruppo è situata in un luogo da esso prescelto sul territorio di uno Stato membro, a meno che non decida diversamente. Il Gruppo negozia con il governo del paese di accoglienza un accordo di sede che dovrà essere concluso quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Adozione di decision

8. a) L'autorità suprema del Gruppo istituito dai presenti Statuti è l'Assemblea generale.

b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9 ed i comitati e gli organi sussidiari eventualmente istituiti adottano le loro decisioni per consenso, senza votazione, ad eccezione di quelle decisioni per le quali è specificato nel presente Statuto o nel regolamento interno che esse richiedono una maggioranza determinata di voti.

c) Ciascun Stato membro dispone di un voto.

Comitato permanente

9. A) Il Gruppo istituisce un Comitato permanente, composto dai membri del Gruppo che hanno espresso il loro desiderio di partecipare ai lavori del Gruppo;

b) il Comitato permanente svolge gli incarichi che gli vengono eventualmente assegnati dal Gruppo e fornisce al Gruppo un rendiconto dei risultati o dell'avanzame nto dei suoi lavori.

Comitati ed organi sussidiari

10. Il Gruppo può istituire un Comitato consultivo industriale per seguire l'andamento dell'industria dello stagno. Può anche istituire altri comitati o organi sussdiari, oltre al Comitato permanente, alle condizioni e secondo le modalità che avra determinato.

Segretariato

11. a) Il Gruppo dispone di un Segretariato composto da un Segretario generale e dal personale richiesto.

b) Il Segretario generale è il funzionario di grado più devato del Gruppo ed è responsabile davanti ad esso per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del presente Statuto in conformità con le decisioni del Gruppo.

Cooperazione con terzi

12. a) Il Gruppo può adottare disposizioni per indire consultazioni oppure collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi o istituzioni specializzate e con altri organismi intergovernativi come opportuno.

b) Il Gruppo può altresì adottare le disposizioni che ritiene appropriate per stabilire relazioni con i governi non partecipanti interessati, con altre organizzazioni internazionali non governative o con organismi del settore privato, a seconda delle necessità.

c) Il Gruppo può invitare ogni Stato non membro ed ogni organismo intergovernativo oppure organizzazione non governativa appropriata che si interessano fattivamente ai problemi relativi allo stagno, a farsi rappresentare alle sue riunioni da un osservatore, rimanendo inteso che detto organismo oppure detta organizzazione accordino analoghi diritti al Gruppo. A meno che il Gruppo non decida diversamente, tali osservatori possono assistere a tutte le sedute del Gruppo, per tutta la riunione o parte di essa, o per una serie di riunioni particolari, ma non possono assistere alle riunioni del Comitato permanente oppure dei comitati o sotto-comitati nel quale non tutti i membri del Gruppo sono rappresentati.

d) Il Presidente può invitare gli osservatori a partecipare ai dibattiti del Gruppo, ma essi non hanno diritto di voto, nè possono presentare proposte.

Relazioni con il Fondo comune

13. Il Gruppo può chiedere di essere designato come organismo internazionale di prodotti di base, in conformità con il paragrafo 9 dell'articolo 7 dell'Accordo che istituisce il Fondo Comune per i prodotti di base, al fine di patrocinare alle condizioni ed in base alle modalita che il Gruppo potrà fissare solo per consenso, progetti relativi allo stagno che saranno finanziati per mezzo del Secondo Conto del Fondo comune. Tuttavia il Gruppo non deve contrarre alcun obbligo finanziario per quanto riguarda questi progetti, nè agire in qualità di agente esecutivo per uno qualunque di essi.

Statuto giuridico

14. a) Il Gruppo ha personalità giuridica internazionale.

b) Lo statuto del Gruppo nel territorio del paese di accoglienza è soggetto all'Accordo di sede stipulato tra il Governo del paese di accoglienza ed il Gruppo.

c) Il Gruppo ha la capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni ed in particolare, ma sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 6 b) di cui sopra, esso ha facoltà di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e di stare in giudizio.

Contributi di bilancio

15. a) Ciascun membro contribuisce al bilancio annuale approvato dal Gruppo. Il contributo di ciascun membro è rappresentato da una quota uniforme calcolata in base al 50% del bilancio, il saldo rimanente essendo ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente ai loro quantitativi, nel commercio totale, di stagno metallo primario e dello stagno contenuto nei concentrati degli Stati membri, ivi comprese, per i paesi produttori, le esportazioni totali diminuite delle importazioni totali e, per i paesi consumatori, le importazioni totali. A tal fine, i paesi la cui produzione di stagno contenuto in concentrati supera il consumo dichiarato di stagno metallo primario vengono classificati tra i paesi produttori, ed i paesi il cui consumo dichiarato di stagno metallo primario supera la produzione di stagno contenuto in concentrati, sono classificati tra i paesi consumatori. I calcoli relativi sono effettuati in base agli ultimi tre anni solari per i quali esistono delle statistiche.

b) Il Gruppo determina il contributo di ciascun membro per ogni esercizio finanziario nella valuta che avrà stabilito a tal fine, in conformità con le disposizioni previste dal regolamento interno concernente i contributi. Il pagamento del contributo da parte di ogni membro sarà effettuato in base alle sue procedure costituzionali.

Statistiche ed informazioni

16. a) Il Gruppo raccoglie, collaziona, e mette a disposizione dei membri le informazioni statistiche relative alla produzione, al commercio, agli stocks ed al consumo di stagno che ritiene necessarie per una corretta applicazione del presente Statuto, nonché le informazioni di cui al capoverso b) di cui sopra.

b) Il Gruppo adotta i provvedimenti che ritiene necessari per consentire lo scambio di informazioni con i governi non partecipanti interessati e con le organizzazioni non governative e gli organismi intergovernativi appropriati, al fine di poter ottenere dati recenti ed affidabili relativi alla produzione, al consumo , agli stocks, al commercio internazionale ed ai prezzi dello stagno pubblicati e riconosciuti a livello internazionale, nonché ad altri fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta dello stagno.

c) Il Gruppo si sforza di vigilare affiche' nessuna informazione pubblicata pregiudichi la natura riservata delle operazioni dei governi o delle attività delle persone o imprese che producono trattano, commerciano o consumano stagno.

Valutazione annua e rapporti

17. a) Ciascun anno, il Gruppo procede ad una valutazione della situazione mondiale nel settore dello stagno e dei problemi connessi, in considerazione di informazioni fornite dai membri e di informazioni complementari provenienti da ogni altra fonte appropriata. Tale valutazione annua comprende un esame della capacità di produzione di stagno prevista per gli anni futuri nonché uno studio delle prospettive per quanto riguarda la produzione, il consumo ed il commercio dello stagno per l'anno solare successivo, al fine di assistere i membri nelle loro rispettive valutazioni dell'andamento della economia internazionale dello stagno.

b) Il Gruppo redige un rapporto di rendiconto dei risultati di tale valutazione annua e lo distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo giudica appropriato, tale rapporto nonché gli altri rapporti e studi distribuiti ai membri possono essere messi a disposizione di altre parti interessate in conformità con il regolamento interno.

Studi

18. a) Il Gruppo provvede - o fa provvedere - alla preparazione di studi speciali relativi alla economia internazione dello stagno, compresi studi relativi a difficolta o problemi particolari esistenti o che potrebbero sorgere.

b) Detti studi possono contenere raccomandazioni generali o suggerimenti, ma queste raccomandazioni o suggerimenti non devono pregiudicare il diritto di ciascun membro di amministrare ogni ramo del proprio settore nazionale dello stagno, e non devono pregiudicare la competenza di altre organizzazioni internazionali nei settori sottoposti al loro mandato.

Obblighi dei membri

19. I membri si adoperano come meglio possono per cooperare tra di loro e promuovere la realizzazione degli obiettivi del Gruppo, soprattutto comunicando i dati di cui al paragrafo 16 a) per quanto concerne l'economia dello stagno.

Emendamenti

20. Il presente Statuto può essere modificato solo con il consenso del Gruppo.

Entrata in vigore

21. a) Il presente Statuto entrerà in vigore quando degli Stati che rappresentano insieme almeno il 70% del commercio dello stagno, come indicato nell'Annesso al presente Statuto, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (in appresso denominata"il depositario") in conformità con le disposizioni del capoverso b) in appresso, la loro accettazione del presente Statuto.

b) Ogni Stato o organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che desidera divenire membro del Gruppo notifica al depositario la sua accettazione del presente Statuto, sia a titolo provvisorio in attesa dell'adempimento delle sue procedure interne, sia a titolo definitivo. Ogni Stato o organismo intergovernativo il quale abbia notificato la sua accettazione provvisoria di questo Statuto si sforza di portare a termine le sue procedure il più rapidamente possibile e notifica al depositario il loro adempimento.

c) Se le condizioni di entrata in vigore del presente Statuto non sono state soddisfatte alla data del 31 dicembre 1989, il depositario invita gli Stati e gli organismi intergovernativi che hanno notificato la loro accettazione del presente Statuto in conformità con le disposizioni del capoverso b) di cui sopra a prendere una decisione per quanto riguarda la sua entrata in vigore o meno tra di loro.

d) All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, il depositario convoca una riunione inaugurale del Gruppo per la data più ravvicinata possibile. I membri ne sono avvisati con almeno un mese di anticipo, se ciò è possibile.

Ritiro

22. a) Un membro può ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il suo ritiro per iscritto al Depositario ed al Segretario Generale del Gruppo.

b) Il ritiro non pregiudica qualsiasi impegno finanziario già contratto dal membro che si ritira e non dà diritto a tale membro ad una riduzione del suo contributo per l'anno in cui avviene il ritiro.

c) Il ritiro ha effetto 30 giorni dopo ché il depositario ne ha ricevuto notifica.

d) Il Segretario generale del Gruppo informa rapidamente ciascun membro di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente paragrafo.

Cessazione

23. a) Il Gruppo può decidere in ogni tempo, con un voto a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, di porre fine al presente Statuto. Questa decisione ha effetto alla data stabilita dal Gruppo.

b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo sarà mantenuto per il tempo necessario ad effettuare la sua liquidazione, compresa la quadratura dei conti.

Riserve

24. Nessuna riserva può essere apposta ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto.

ANNESSO

COMMERCIO DELLO STAGNO a/

Paesi	Esportazioni	Importazioni	Commercio	Quota
	(in migliaia di tonnellate)			
Argentina	0.1	0.9	1.0	0.27
Australia	6.5	0.4	6.9	1.84
Belgio-Lussemburgo	2.9	3.2	6.1	1.63
Bolivia	12.9	-	12.9	3.44
Brasile	20.1	-	20.1	5.36
Canada	1.7	3.8	5.5	1.47
Cina	17.2	-	17.2	4.59
Danimarca	0.9	0.9	1.8	0.48
Egitto	-	0.3	0 3	0.08
Filippine	-	0.5	0.5	0.13
Finlandia	-	0.1	0.1	0.03
Francia	0.2	7.7	7.9	2.11
Giappone	-	32.1	32.1	8.56
Germania,Repubblica Federale di	3.1	19.4	22.5	6.0
Grecia	-	0.4	0.4	0.11
India	-	2.7	2.7	0.72
Indonesia	25.3	-	25.3	6.74
Irlanda	-	0.1	0.1	0.03
Italia	0.1	6.2	6.3	1.68
Iugoslavia	-	1.4	1.4	0.37
Malesia	49.2	13.1	62.3	16.61
Messico	-	4.7	4.7	1.25
Nigeria	0.6	-	0.6	0.16
Norvegia	-	0.5	0.5	0.13
Paesi Bassi	2.6	8.5	11.1	2.96
Peru	3.8	0.4	4.2	1.12
Polonia	-	3.1	3.1	0.83
Portogallo	-	0.6	0.6	0.16
Repubblica di Corea	-	5.1	5.1	1.36
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord	16.8	14.1	30.9	8.24
Spagna	0.1	3.3	3.4	0.91
Stati Uniti d'America	1.4	41.4	42.8	11.41
Svezia	0.1	0.6	0.7	0.19
Tailandia	16.5	-	16.5	4.40
Turchia	-	1.1	1.1	0.29
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche	-	13.8	13.8	3.68
Zaire	2.6	-	2.6	0.69
TOTALE	184.7	190.4	375.1	100.00

a/ Media annua per il periodo 1985-1987 delle importazioni ed esportazioni di stagno contenuto in concentrati e di stagno metallo primario dei paesi che hanno partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1988.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4805):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 maggio 1990.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.
Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2762):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991; 27 novembre 1991; 11 dicembre 1991.
Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0044

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **28.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

A C C O R D O

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione e attività, nel Territorio Italiano, del Centro di Ricerca Sottomarina di SACLANT (SACLANTCEN).

IL GOVERNO ITALIANO

e

IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO DELL'ATLANTICO

In vista del fatto che il Centro di Ricerca Sottomarina del Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico è costituito in virtù del Suo statuto quale Organizzazione Militare Internazionale ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo XIV del Protocollo, e del fatto che le relazioni generali tra le Potenze firmatarie del Trattato del Nord Atlantico ed i Quartieri Generali Alleati sono state definite nel Protocollo allegato all'Accordo concluso tra le Parti relativo allo Statuto delle loro rispettive Forze, e del fatto che certe particolari norme per la costituzione e l'attività nel Territorio Italiano del Centro di Ricerca Sottomarina del Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico (SACLANT) dovranno essere concordate tra il Governo della Repubblica Italiana e il Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico,

HANNO CONCORDATO

quanto segue, in accordo con le dispozioni del paragrafo 2 dell'articolo XVI del suddetto Protocollo:

ARTICOLO 1

Definizioni

Nel presente accordo:

a. "ACCORDO" significa l'Accordo tra i Membri del Trattato del Nord Atlantico relativo allo stato delle loro Forze, firmato a Londra il 19 Giugno 1951.

b. "PROTOCOLLO" significa il Protocollo sullo stato dei Quartieri Generali Internazionali costituiti in forza del Trattato del Nord Atlanticó, firmato a Parigi il 28 Agosto 1952.

c. "NATO" significa l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

d. "SACLANT" significa il Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico della NATO.

e. "CENTRO" o "SACLANTCENT" significa il Centro SACLANT di Ricerca Sottomarina.

f. "CHARTER" nel testo inglese del presente Accordo indica lo Statuto di fondazione del Centro definito nel documento C-M(82)101 (Revised) in data 21 Febbraio 1963.

ARTICOLO 2

Ubicazione del Centro

Il Centro è presentemente ubicato in LA SPEZIA, Italia. Qualsiasi cambio di ubicazione, in tempo di pace, del Centro sul Territorio Italiano sarà oggetto di diretto accordo tra il Governo Italiano e SACLANT.

ARTICOLO 3

Consistenza del Personale del Centro

il Governo Italiano dovrà essere informato in merito al numero di persone che prestano la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato.SACLANT è autorizzato ad aumentare di non più del 10% il numero di persone in permanenza assegnate e prestanti la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato, e informerà periodicamente il Governo Italiano sul numero di tali persone.

Se un aumento proposto aumentasse il numero totale delle persone sopra il limite concordato, SACLANT dovrà ottenere il preventivo accordo del Governo Italiano per una nuova percentuale di aumento entro i limiti della quale ulteriori aumenti di personale possono essere effettuati senza autorizzazione.

Modifiche od aumenti dei compiti del Centro possono aumentare la suddetta percentuale sino ad un nuovo limite da concordare ed autorizzare dal Consiglio della NATO; essendo l'Italia un membro di tale Consiglio, nessun ulteriore accordo sarà necessario da parte del Governo Italiano su questo punto.

ARTICOLO 4

Immunità dei Beni

Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e subordinatamente alle restrizioni ivi contenute, il Governo Italiano riconoscerà che i beni, sia immobili che mobili, di proprietà del Centro e sotto il controllo od attività del Centro, esclusivamente per scopi ufficiali, sono immuni da requisizioni, confische, sequestri od espropri e da ogni altro provvedimento cautelare.

ARTICOLO 5

Immunità e privilegi del Personale di alto grado

a. I membri di una Forza ed i componenti civili e militari, eccettuati gli italiani, che ricoprono posti di alta responsabilità al Centro, godranno di immunità da procedimenti legali per quanto riguarda parole dette o scritte ed azioni compiute da essi nella loro veste ufficiale ed entro i limiti della loro autorità, subordinatamente alle disposizioni della legislazione e della consuetudine internazionali applicabili.

b. Tra le esenzioni e privilegi riconosciuti dalla consuetudine internazionale e dagli Accordi in vigore, essi godranno tra l'altro:

   (i) Della inviolabilità delle carte e documenti personali nonchè dei materiali e documenti classificati affidati per il trasporto alla loro custodia;

   (ii) Delle stesse facilitazioni di cambio e valuta concesse ai membri del Corpo Diplomatico

   (iii) Delle stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo Diplomatico per quanto riguarda il bagaglio personale, eccettuati i controlli resi necessari da motivi di sicurezza.

c. Il Governo Italiano unitamente a SACLANT dovranno specificare le persone cui le sopramenzionate immunità e facilitazioni saranno concesse.

d. Il Segretario Generale della NATO avrà il diritto ed il dovere di revocare le immunità delle suddette persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia ed in cui possano essere revocate senza pregiudizio agli interessi della NATO. Tuttavia, il Segretario Generale della NATO coopererà nel modo più ampio possibile con le autorità italiane.

ARTICOLO 6

Capacità legale

a. La capacità legale spetta a SACLANT ed a ogni altra persona da esso incaricata di agire in suo nome

b. Il Centro, agendo per conto di SACLANT, avrà la facoltà di compiere quelle azioni legali che siano essenziali per la sua attività. Come risultato di questa delega di poteri ed in virtù del potere di rappresentanza che esso possiede, il Centro avrà la capacità di:
   (i) concludere contratti;
   (ii) partecipare a procedimenti legali od amministrativi;
   (iii) acquistare e disporre di beni.

c. Quando richiesto dal Centro di agire in tale modo il Governo Italiano potrà operare per conto dello stesso in azioni legali in cui il Centro sia parte interessata. Ogni spesa sostenuta dal Governo Italiano in tali circostanze sarà rimborsata dal Centro.

ARTICOLO 7

Polizia

Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il Centro.

Il Governo Italiano provvederà alla sicurezza del Centro e, per quanto possibile, delle sue navi quando ormeggiate in porti italiani.

ARTICOLO 8

Personale Civile

a. Il personale civile impiegato dal Centro consiste in personale civile appartenente alle categorie menzionate nel paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo e definito dal Consiglio dell'Atlantico del Nord nella sua decisione del 10 Febbraio 1954. Tuttavia il Centro puo' assumere personale civile a statuto locale di cui all'Articolo IX, paragrafo 4 dell'Accordo facendone richiesta nominativa alla sezione di collocamento che è tenuta a rilasciare il nulla osta, indipendentemente dalla qualifica professionale richiesta o posseduta dal lavoratore da assumere.

b. Il Centro puo' mettere in atto accordi diretti per l'assunzione del personale menzionato nel paragrafo a. di questo Articolo. I termini e condizioni di impiego di queste categorie di personale saranno regolati esclusivamente dal Contratto di Impiego e dai Regolamenti in vigore per le Agenzie NATO. Qualora poivenisse assunto personale civile a statuto locale, ad esso si applicheranno specificatamente le relative norme e disposizioni di legge italiana in materia.

c. Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo, i componenti del personale civile, nella loro qualità di impiegati del Centro, sono esenti dal pagamento di tasse governative e locali sul reddito derivante dai salari ed emolumenti loro pagati dal Centro.

d. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo, indipendentemente dalla nazionalità, deve essere oggetto di un controllo di sicurezza da parte delle Autorità dello Stato più appropriato.

Il controllo di sicurezza dei cittadini italiani, che richiedano un certificato di sicurezza, sarà compiuto dallo Stato Maggiore della

Difesa Italiana. Il controllo di sicurezza dei cittadini Italiani, che non richiedano un certificato di sicurezza, dovrà essere richiesto alle appropriate Autorità Italiane.

e. Tutto il personale civile Italiano cui si fa riferimento nel presente Articolo è tenuto ad adempiere i propri obblighi di servizio militare come stabilito dalla Legge Italiana. Tuttavia, le competenti Autorità, quando richieste su base individuale dal Centro, possono esentare singoli impiegati da addestramenti della riserva, richiami per mobilitazione, direttive per lavoro obbligatorio e compiti di difesa civile.

f. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo che sia di cittadinanza straniera e la cui presenza in Italia sia esclusivamente in relazione con l'impiego presso il Centro, non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa in Italia all'infuori di quelle relative ai compiti prescritti per il Centro. Questa restrizione sarà fatta oggetto d'una speciale clausola in tutti i contratti di impiego e di lavoro.

g. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del personale civile italiano e straniero a statuto internazionale verrà disciplinata mediante Accordo di carattere generale sulla specifica materia tra NATO e Governo Italiano.

ARTICOLO 9

Contratti per servizi

a. Le prestazioni di terzi come appaltatori di servizi relativi alle attività del Centro, quali manutenzione di fabbricati, pulizie e servizi similari, saranno oggetto di specifici contratti. Speciali clausole proibiranno il subappalto ed obbligheranno l'appaltatore,

sotto pena di rescissione del contratto in questione, ad osservare le prescrizioni di Legge per l'impiego della manodopera da parte degli appaltatori di lavori, forniture di beni e servizi.

b. Comunicazione della emissione di contratti di servizio dovrà essere data dal Centro al locale Ispettorato del lavoro.

c. Il Centro non impedirà l'esecuzione, da parte di Ispettori del lavoro Italiani, selezionati in anticipo in accordo con il Segretariato NATO-WEU del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l'Ufficio Sicurezza del Servizio Informazioni del Ministero della Difesa, della loro sorveglianza per l'applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la protezione della manodopera e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese Italiane e straniere che hanno ricevuto dal Centro la aggiudicazione dei suddetti contratti di servizio.

ARTICOLO 10

Contratti per infrastrutture

In caso di gara, il Centro invierà al Ministero dell'Industria e Commercio copia degli inviti a presentare offerta per contratti di esecuzione di lavori di infrastrutture in eccesso di 20.000.000 di Unità di Conto NATO.
I contratti emessi dal Centro per lavori in eccesso a 20.000.000 di Unità di Conto NATO da eseguirsi in fabbricati in cui opera il Centro, saranno comunicati al locale Ispettorato del Lavoro eccezion fatta per quanto richiesto da ragioni di sicurezza.

Le prescrizioni del paragrafo b. dell'Articolo 13 del presente Accordo si applicheranno a detti contratti con imprese Italiane o straniere per lavori da eseguirsi in fabbricati posti a disposizione del Centro dal Governo Italiano.

ARTICOLO 11

Acquisto di beni da fornitori Italiani

Il Centro è autorizzato ad acquistare beni sul mercato Italiano per le sue esigenze.

Il Centro invierà al Ministero dell'Industria e Commercio, Ufficio NATO, Via Molise 19, Roma, una copia dei relativi inviti a presentare offerta ogni qualvolta siano applicabili le procedure NATO per gara internazionale.

Se richiesto dal Centro di agire in tale modo, il Governo Italiano fornirà assistenza per l'effettuazione degli approvvigionamenti desiderati. Se dovesse riscontrarsi necessaria l'adozione di misure preventive per evitare effetti dannosi per l'economia Nazionale, il Governo Italiano si riserva il diritto di indicare ogni voce il cui approvvigionamento dovrebbe essere limitato o proibito.

ARTICOLO 12

Acquisto di beni da fornitori esteri

a. In circostanze normali, il Centro acquisterà sul mercato Italiano

b. Il Centro può stipulare contratti per la fornitura di beni con fornitori esteri.

c. Il Governo Italiano, se così richiesto dal Centro, userà i suoi buoni uffici per facilitare la conclusione di tali contratti e si impegna a rilasciare le necessarie licenze od altre autorizzazioni richieste dai regolamenti relativi alla fornitura in Italia di beni, materiali e servizi al Centro.

ARTICOLO 13

Vendita di beni dismessi, rottami e materiale in surplus

a. Il Centro avrà il diritto di trasferire a persone, imprese commerciali od altre organizzazioni non governative, autorizzate ad esercitare commercio in Italia, beni dismessi, rottami ferrosi e non ferrosi e materiale in surplus che il Centro non può ulteriormente utilizzare e che sono parte delle sue scorte, sino ad un valore non eccedente 20.000.000 di Unità di Conto NATO per anno. Questo ammontare, che non include alcuna vendita che possa essere effettuata ad Organizzazioni Governative Italiane, può essere aumentata, con reciproco accordo, per soddisfare particolari esigenze del Centro.

Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a Dazi Doganali (cosiddetti beni "allo stato estero"), essi debbono essere sdoganati in accordo con i regolamenti vigenti in materia e con il pagamento da parte dell'acquirente dei Dazi Doganali dovuti e di ogni altra tassa applicabile

Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a qualsiasi altra tassa da cui il Centro era stato esentato al momento dell'acquisto da parte sua di detti beni, l'acquirente dovrà pagare tali tasse in accordo con le vigenti prescrizioni di Legge.

Il Centro invierà alla Segreteria Privata del Ministero della Difesa comunicazione di tutte le gare indette per materiali dismessi, rottami e materiali in surplus, se il valore stimato della vendita è in eccesso a 4.000.000 di Unità di Conto NATO. Il Governo Italiano avrà diritto di opzione sui suddetti beni, rottami e materiali offerti dal Centro in vendita in Italia ai prezzi da concordarsi entro i termini di tempo stabiliti nella gara per la presentazione delle offerte da parte di possibili acquirenti. Se non viene raggiunto un accordo sui prezzi tra

il Governo Italiano ed il Centro entro tali limiti di tempo, il Centro può disporre in altro modo dei beni e rottami e materiali offerti in vendita.

b. Nel caso di vendita in Italia di materiali in surplus usabili, acquistati dal Centro sia in Italia che all'Estero, l'acquirente dovrà pagare qualsiasi tassa e diritto applicabili dai quali il Centro era stato precedentemente esentato ed esibirà prova della autorizzazione all'acquisto.

ARTICOLO 14

Brevetti

Il Governo Italiano presterà la propria collaborazione al fine di facilitare l'applicazione delle norme dello Statuto e dei suoi Allegati in merito a Brevetti, compatibilmente con la vigente legislazione Italiana.
La competente Autorità Italiana è il Ministero dell'Industria e Commercio, Direzione Generale Produzione Industriale, Ufficio Centrale Brevetti.

ARTICOLO 15

Installazione del Centro

a. Il Governo Italiano si impegna a porre a disposizione del Centro, a titolo gratuito o con addebito minimo per il Centro, quelle aree, fabbricati, moli, collegamenti acquei contigui che, sulla base di separati accordi tra le competenti Autorità, si rivelino necessari per le attività del Centro.

Il Governo Italiano garantisce il loro uso per tali scopi e si impegna a non promuovere contro il SACLANT e la NATO alcuna azione esecutiva, amministrativa o giudiziale allo scopo di escludere o limitare la disponibilità dei suddetti beni immobili od in qualsiasi modo proibirne l'uso da parte del Centro e di dette Organizzazioni. A questo riguardo, si applicheranno le norme previste nel presente paragrafo e nel paragrafo 3 dell'Articolo IX dell'Accordo.

b. Il Governo Italiano garantisce che tutti i fabbricati od altri beni immobili forniti al Centro da SACLANT o da singoli Paesi NATO, o costruiti od acquistati per il Centro, saranno disponibili per il Centro per tutto il tempo necessario per gli scopi del presente Accordo.

c. Ogni area, fabbricato od installazioni fisse forniti per uso del Centro dal Governo Italiano a titolo gratuito per il Centro (eccettuato un addebito nominale) e non più a lungo richiesti dal Centro, saranno restituiti al Governo Italiano. Qualsiasi aumento o perdita nelle proprietà fornite dal Governo Italiano, derivanti dal loro uso da parte del Centro, saranno determinate dal Consiglio della NATO, prendendo in considerazione ogni Legge Italiana applicabile, e distribuiti tra od accreditati od addebitati ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale del Centro.

d. Ogni attività acquistata con fondi internazionali del Centro sotto il suo bilancio capitali e non più a lungo richiesta dal Centro sarà dismessa secondo accordi approvati dal Consiglio NATO ed il ricavato sarà distribuito tra od accreditato ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale del Centro. Il Governo Italiano avrà il diritto prioritario di acquisto delle proprietà immobiliari così dismesse sul suo territorio purchè esso offra condizioni non meno favorevoli di quelle offerte da qualsiasi terzo.

ARTICOLO 16

Norme di tassazione

a. Il Centro, alla stregua di similari istallazioni Governative Italiane, non è soggetto a tasse o sopratasse su beni immobili posseduti od occupati dalle sue Installazioni Militari.
Il Centro dovrà normalmente godere dello stesso trattamento dell'Amministrazione Statale Italiana per quanto riguarda il pagamento di tasse sia governative che locali.

b. Qualsiasi oggetto importato dal Centro per uso ufficiale sarà esente da Dazi Doganali e da ogni relativa tassa. Simile esenzione sarà accordata quando tali oggetti, portati in Italia dal Centro, sono esportati.

c. Qualsiasi oggetto e servizio acquistato dal Centro in Italia è esente dalla Imposta del Valore Aggiunto (I.V.A.) e da ogni tassa similare che possa essere stabilita in futuro dal Governo Italiano. Al momento della firma del presente Accordo, questa esenzione è data al Centro in forza dell'Articolo 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni allo stesso.

d. Come previsto dall'Articolo VIII del Protocollo, il Centro è autorizzato ad avvalersi delle esenzioni elencate nel paragrafo 4 dell'Articolo XI dell' "Accordo" al fine di importare, in esenzione di Dazi Doganali e di ogni relativa tassa, provviste, forniture ed altri beni per uso del suo personale civile e militare e dei loro familiari sulla base delle clausole contenute nel suddetto Articolo XI ed a condizione che:
   (i) Le provviste, forniture ed altri beni, importati nel suddetto modo, siano venduti o distribuiti in spacci, magazzini od altre similari installazioni riservate esclusivamente al personale compreso nelle categorie specificate nel precedente paragrafo;

(ii) Gli articoli acquistati in questo modo non siano venduti o altrimenti dati a persone non autorizzate;

(iii) Il Centro, in accordo con il Governo Italiano, prenda opportune misure per prevenire ogni abuso dei privilegi riportati nel presente Articolo.

c. Gli oggetti introdotti in Italia in virtù del presente Articolo possono essere trasferiti dal Centro tra luoghi di deposito situati sia in mare che a terra, qualora necessario per la gestione del Centro, purchè tali oggetti rimangano sotto la custodia di rappresentanti designati dal Centro. Qualora richiesto dalle locali Autorità Italiane, il Centro predisporrà della documentazione descrittiva degli oggetti in transito o depositati in magazzini temporanei per essere di proprietà della NATO nonchè dei privati autorizzati a custodire proprietà NATO.

ARTICOLO 17

Norme Valutarie

Il Centro può detenere monete e valute di ogni genere per la sua attività. Inoltre, i fondi depositati in Italia in particolari conti ("Conti Speciali") di Organizzazioni od Agenzie di carattere internazionale su di una Banca designata da SACLANT possono:

(i) Se in valuta straniera convertibile, essere convertiti in ogni altra valuta straniera;

(ii) Se in Lire Italiane, risultanti da pagamenti diretti effettuati dal Governo Italiano o da negoziazioni di valute convertibili, essere convertiti in ogni altra valuta straniera.

ARTICOLO 18

Norme regolanti i Servizi Postali

a. La corrispondenza del Centro ed oggetti postali ufficiali possono essere spediti o ricevuti attraverso i Servizi Postali Italiani a condizioni da stabilirsi in accordo tra le Autorità Postali e delle Telecomunicazioni ed il Centro.

b. Il Centro avrà diritto di spedire e ricevere messaggi in cifra e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere od in contenitori sigillati e godrà di quei privilegi ed immunità quali sono applicabili per i corrieri e bagagli diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura o ispezione doganale a condizione che:

(i) I pacchi abbiano un sigillo ufficiale, un esemplare del quale, approvato dalla NATO, sarà inviato al Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Direzione Centrale Servizi Postali.

(ii) Essi siano accompagnati da corrieri, come previsto nel paragrafo 3 dell'Articolo XI dell'Accordo.

c. La corrispondenza e i pacchi non ufficiali spediti dal od indirizzati al Centro od al suo personale tramite il Servizio Postale Italiano debbono essere "debitamente affrancati nel paese di origine in accordo con le norme della Convenzione e i regolamenti della Unione Postale Universale".

d. Lettere o pacchi spediti dal od indirizzati al Centro od ai suoi membri tramite il Servizio Postale Italiano, che non soddisfino le condizioni specificate nel precedente paragrafo b., saranno soggetti ad ispezione Doganale. Inoltre, gli oggetti contenuti in lettere o pacchi indirizzati a membri del Centro sono soggetti a Dazi Doganali.

e. Mediante accordi con il Ministero della Difesa, Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e Ministero delle Finanze, il Centro può, a proprie spese, porre in essere uno speciale ufficio postale militare integrato.

ARTICOLO 19

Norme regolanti le Comunicazioni

a. Il Centro può costruire, porre in essere ed usare quelle radio stazioni e relays militari che possono essere richieste per le sue funzioni operative. Tuttavia, il Centro e le competenti Autorità Italiane stipuleranno previ accordi relativi alla dislocazione di tali radio stazioni ed ai dettagli tecnici relativi alle apparecchiature da usare. Radio relays convenzionali tra punti fissi e stazioni emittenti di programmi non saranno consentiti. Le frequenze da usare per operare una radio stazione di servizio del Centro sono soggette al rilascio da parte delle competenti Autorità Italiane. Le procedure per l'uso delle frequenze, come esposte nel relativo documento pubblicato dalla Agenzia Europea Radio Frequenze, troveranno applicazione, tenendo conto delle riserve finali imposte dall'Italia in questo documento. Segnali di chiamata per le radio stazioni di servizio del Centro saranno assegnati in accordo con la politica nazionale delle Autorità Italiane. Le richieste per l'assegnazione di frequenze dovranno essere inoltrate allo Stato Maggiore della Difesa, Reparto T.E.I.

Le radio stazioni militari saranno usate dal Centro esclusivamente per scopi ufficiali.

b. Le richieste per impianti telefonici, telex, telefax e radiotelefoni saranno avanzate direttamente dal Centro alle Autorità Postali e delle Telecomunicazioni ed alle compagnie telefoniche.

Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, richiesti per le attività del Centro, saranno avanzate allo Stato Maggiore della Difesa (Reparto T.E.I.).

c. Le tariffe da corrispondere per l'uso di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, nazionali od internazionali, e per le connessioni radiotelefoniche, di proprietà delle Autorità Postali e delle Telecomunicazioni e delle compagnie telefoniche, saranno quelle addebitate alle Forze Armate Italiane.

ARTICOLO 20

Targhe di circolazione automobilistiche e patenti di guida

a. Il Centro è autorizzato ad apporre sui propri autoveicoli e su quelli del proprio personale avente diritto ai sensi dell'Articolo XI, paragrafi 2, 6 ed 8 dell'"Accordo", le speciali targhe istituite per il Quartiere Generale della NATO ed il suo personale.

b. Il Governo Italiano riconosce la validità di tutte le patenti di guida civili e militari, rilasciate al personale militare ed ai dipendenti civili del Centro per conto dei Paesi Membri della NATO, qualora i veicoli stessi rechino:
   (i) targhe militari
   oppure
   (ii) le targhe speciali NATO menzionate nel precedente paragrafo a. del presente articolo, ancorchè i relativi veicoli circolino con targa civile italiana rilasciata a richiesta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile secondo modalità concordate in sede superiore.

c. Quando la Patente automobilistica è adoperata per guidare i veicoli descritti al punto (ii) del paragrafo b. di cui sopra, la stessa, qualora non sia redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da

una traduzione in lingua italiana siglata dal Centro e recante l'indicazione della qualifica del titolare della Patente stessa.

d. Il personale militare ed i dipendenti civili che prestano servizio al Centro e che posseggono solo una patente automobilistica militare possono ottenere una patente civile italiana per la guida dei veicoli della categoria B senza sostenere un esame, presentando alle apposite autorità provinciali una dichiarazione della competente autorità militare che il richiedente possiede una patente automobilistica militare.

ARTICOLO 21

Data di entrata in vigore dell'Accordo Aggiunte e Variazioni, Sospensione delle Disposizioni

a. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalità richieste dalla loro legislazione interna per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo. Tali procedure tuttavia, non determineranno pregiudizio all'applicazione preliminare di quelle disposizioni che siano state preventivamente concordate e che siano immediatamente applicabili con mezzi amministrativi.

b. Il presente Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Centro resterà in Italia. Esso può essere riesaminato a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo.

c. In caso di ostilità comportanti la applicazione del Trattato del Nord Atlantico, il presente Accordo rimarrà in vigore. Tuttavia l'una o

l'altra Parte può, dandone preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere la applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo. In questo caso le Parti debbono immediatamente iniziare consultazioni al fine di decidere quali disposizioni debbono sostituirsi alle disposizioni sospese.

FIRMATO a ..Bruxelles........ nel 1988...giorno di .2. dicembre in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P. Paolo F. ...

IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO DELL'ATLANTICO

Frank B. Kelso II

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4932):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 luglio 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2755):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2755/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0045

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 29.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

P R O T O C O L

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION, SIGNED AT COPENHAGEN ON 26th FEBRUARY, 1980.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Denmark, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting Parties for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on Income and on Capital and the Prevention of Fiscal Evasion, signed at Copenhagen on 26 th February, 1980,

have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 3, a) of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"a) In the case of Denmark:

1) the income tax to the state (indkomstskatten til staten),
2) the municipal income tax (den kommunale indkomstskat),
3) the income tax to the county municipalities (den amtskommunale indkomstskat),
4) the old age pension contributions (folkepensionsbidragene),
5) the seamen's tax (sømandsskatten),
6) the special income tax (den særlige indkomstskat),
7) the church tax (kirkeskatten),
8) the tax on dividends (udbytteskatten),
9) the contribution to the sickness "per diem" fund (bidrag til dagpengefonden),

10) taxes imposed under the Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven),

11) the capital tax to the state (formueskatten til staten),

(hereinafter referred to as "Danish tax") ""

Article 2

The following new Article 28 bis (Activities in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons) shall be inserted after Article 28 (Diplomatic and consular officials):

" " Article 28 bis

Activities in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons.

1. Notwithstanding the provisions of Article 5 (Permanent establishment) and Article 14 (Independent personal services), a person who is a resident of a Contracting State and carries on activities in the other Contracting State in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons situated in that other State shall be deemed to be carrying on in respect of those activities a business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply where the activities are carried on for a period not exceeding 90 days in aggregate in any 12 months' period. However, for the purpose of this paragraph, activities carried on by an enterprise related to another enterprise within the meaning of Article 9 (Associated enterprises) shall be regarded as carried on by the enterprise to which it is related if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2 activities with ships in connection with preliminary surveys and drilling rig activities carried on off-shore constitute a permanent establishment only if the activities are carried on for a period exceeding 180 days in aggregate in any 12 months' period. However,

for the purpose of this paragraph, activities carried on by an enterprise related to another enterprise within the meaning of Article 9 (Associated enterprises) shall be regarded as carried on by the enterprise to which it is related if the activities in question are substantially the same as those carried on by the last-mentioned enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, profits derived by a resident of a Contracting State from the transportation by ship or aircraft of supplies or personnel to a location where activities off-shore in connection with preliminary surveys, exploration or extraction of hydrocarbons are being carried on in the other Contracting State or from the operation of tugboats and similar vessels in connection with such activities, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. Salaries, wages and other similar remuneration derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft covered by paragraph 4 shall be taxed in accordance with paragraph 3 of Article 15 (Dependent personal services). " "

Article 3

Notwithstanding the provisions of Article 19 (Governmental functions), paragraph 1, b), remuneration, other than a pension, paid by Italy or by an Italian political or administrative subdivision or local authority to an individual who is a national of Italy (even if he is also a national of Denmark) in respect of services rendered to the Italian State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in Italy, provided that such individual entered into service and was in service on the date of 1st January, 1985.

Article 4

1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Copenhagen, the Ministry of Inland Revenue Customs and Excise, as soon as possible.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in respect of remuneration referred to in Article 3 of this Protocol, from 1st January, 1978;

b) in all other cases, from the first day of January in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force.

In witness thereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Copenhagen the [illegible] in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Kingdom of Denmark

PROTOCOLLO

RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A COPENAGHEN IL 26 FEBBRAIO 1980.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Danimarca, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e sostituito dal seguente:

" " a) Per quanto concerne la Danimarca:

1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten),
2) l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat),
3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat),
4) i contributi per pensione di anzianità (folkepensionsbidragene),
5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten),
6) l'imposta speciale sul reddito (den saerlige indkomstskat),
7) l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten),
8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten),
9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden),

10) le imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven),

11) l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten),

(qui di seguito indicate quali "imposta danese"'

Articolo 2

Il seguente nuovo articolo 28 bis (Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi) va inserito dopo l'articolo 28 (Funzionari diplomatici e consolari):

" " Articolo 28 bis

Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi.

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell'articolo 14 (Professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attività sono svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attività svolte da una impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attività svolte in alto mare (off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attività di prospezione preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attività sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia,

ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di uno Stato Contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attività di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell'ambito di tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 15 (Lavoro subordinato). " "

Articolo 3

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, b) dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dall'Italia o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona che abbia la nazionalità italiana (ancorchè possegga anche la nazionalità danese) in corrispettivo di servizi resi allo Stato italiano o ad una sua suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in Italia, a condizione che detta persona sia stata assunta in servizio entro il 1 gennaio 1985 e presti servizio a tale data.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978;

b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1989 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo del Regno di Danimarca
[signature]	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4738):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 9 aprile 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 20 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2763):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2763/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0046

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 30.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

A C C O R D O

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Stati e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e a sviluppare i rapporti economici fra le due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, legato ad una attività economica, dal 1° Luglio 1986, da un investitore di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità delle leggi e dei regolamenti di tale Parte Contraente. Senza limitare la generalità di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:
   a) beni mobili ed immobili, nonchè qualsiasi altro

diritto di proprietà *in rem*, ipoteche, pegni, usufrutto e diritti analoghi;

b) azioni, quote di partecipazioni e obbligazioni societarie o altri tipi di partecipazione in Società;

c) diritti su somme di denaro investite o qualsiasi altro diritto per gli impegni aventi un valore economico relativi all'investimento;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill;

e) qualsiasi diritto conferito per legge e qualsiasi provvedimento amministrativo comprese licenze e concessioni aventi valore economico necessari per lo svolgimento di una attività economica qualora previsti dalla legge;

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato e la residenza ai sensi della normativa di quest'ultimo, residenza che per la Parte italiana à quella valutaria.

4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede in una delle Parti Contraenti in conformità alle leggi nazionali e da queste riconosciuta quale persona giuridica, come Enti pubblici economici, società di persone e di capitali di diritto pubblico o privato e stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties od altri ricavi correnti.

6. Per territorio si intende la zona compresa entro i confini terrestri e anche le zone marittime, il suolo e il sottosuolo marino sui quali le Parti Contraenti esercitano, in base al diritto internazionale, la sovranità, i diritti economici o di giurisdizione.

Articolo 2
Promozione e protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri

conferitili dalle sue leggi, autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Articolo 3
Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi degli investitori di Stati terzi.

2. Ciascuna Parte Contraente tratterà sul suo territorio le attività connesse con gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente in modo non meno favorevole che le attività connesse con investimenti di investitori di ogni Stato terzo.

3. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base a:
   a) appartenenza a Unione doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, Organizzazione di reciproca assistenza economica;
   b) Accordi tendenti ad evitare la doppia imposizione conclusi con Stati terzi;
   c) Accordi in materia di facilitazioni di commercio transfrontaliero conclusi con Stati terzi.

Articolo 4
Risarcimenti

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire danni o perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerra, di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per danni o perdite subiti. Tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno trattati non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti ed i proventi derivanti dagli investimenti stessi non saranno sul territorio dell'altra Parte Contraente espropriati, nazionalizzati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti, a meno che questo non avvenga nell'interesse pubblico su base di procedure conformi alla legge e contro un adeguato risarcimento.
Tale risarcimento sarà equivalente al valore dell'investimento immediatamente prima del momento nel quale l'esproprio, di fatto o intenzionato, sia pubblicamente noto.
Il pagamento dell'indennizzo avverrà senza indebito ritardo e comunque non più tardi di tre mesi dalla data di entrata in vigore delle misure di esproprio, nazionalizzazione o di altre misure aventi effetti equivalenti. Qualora entro tre mesi il pagamento non fosse avvenuto, il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR di periodo, decorrenti dall'inizio del quarto mese fino al momento dell'effettivo pagamento.

2. All'investitore è riconosciuto il diritto di chiedere alle competenti Autorità un accertamento del valore del risarcimento dovuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale sono state effettuate le misure

di cui al punto 1, nonchè di proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria od un Tribunale Arbitrale Internazionale in conformità all'Articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 6
Trasferimenti

1. Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo, il trasferimento libero in valuta convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare:
   a) capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli investimenti;
   b) proventi;
   c) rimborso di crediti relativi agli investimenti;
   d) ricavi derivanti da una totale o parziale vendita di partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento;
   e) compensi erogati in valuta convertibile e percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente nell'ambito di contratti di lavoro relativi ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalità previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali.

2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno non meno favorevoli di quelle accordate agli investitori degli Stati terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.

Articolo 7
Surroga

Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia proceduto, a favore di un suo investitore, a pagamenti per effetto di una garanzia assicurativa concessa per rischi non commerciali connessi ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima - sotto riserva di opposizione del reciproco diritto di ripetizione delle imposte, tasse e contributi non assolti e dovuti - ne accetterà la surrogazione nei diritti all'investitore fino a concorrenza dell'intero ammontare della garanzia concessa.

Ai trasferimenti effettuati per effetto di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8
Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile al cambio

applicabile alla data del trasferimento in conformità alle norme vigenti in quella Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9

Composizione delle controversie in materia di risarcimento tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie tra investitori di una delle Parti Contraenti e l'altra Parte Contraente in materia di risarcimento di cui all'Articolo 5 del presente Accordo che non siano state risolte entro tre mesi dalla data di apertura della controversia verranno, su richiesta di una delle Parti nella controversia stessa, sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o di un Tribunale Arbitrale Internazionale.

2. Qualora la controversia venga sottoposta ad Arbitrato Internazionale, le parti interessate potranno, alternativamente:
   a) ricorrere al "Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti" applicando le disposizioni della Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora la Polonia dovesse aderire alla Convenzione medesima.

b) ricorrere ad un Arbitro internazionale ovvero ad un Tribunale Arbitrale ad hoc su base di:

I. - procedura consensuale concordata tra le parti nella controversia;

II. - ricorso ad un Tribunale Arbitrale composto in conformità delle norme in materia di arbitrato adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale;

3. Se entro tre mesi dalla data di apertura della controversia le parti non avessero raggiunto un accordo sulle modalità o procedure di sua composizione, le parti stesse avvieranno un arbitrato secondo le norme in materia di arbitrato in vigore della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Le parti nella controversia potranno tuttavia concordare, in forma scritta, procedure o modalità di composizione diverse da quelle sopra stabilite.

Articolo 10

Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte tramite canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non siano state composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto, esse verranno su richiesta di una delle due Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito per ogni singola questione nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Stato, che sarà Presidente del Tribunale dopo l'approvazione delle due Parti Contraenti stesse.
   Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale.

4. Se entro i termini di cui al punto 3 del presente

Articolo le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, richiedere l'effettuazione di tali nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non sia a lui possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice Presidente della Corte di procedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non gli sia possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti verrà invitato a procedervi.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per le due Parti Contraenti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale potrà tuttavia ripartire diversamente tali spese e la sua decisione sarà vincolante per le due Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie modalità di procedura.

Articolo 11

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12

Applicazione di altre norme

Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità delle sue leggi, dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni, e continuerà a restare in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza o della scadenza dei successivi periodi di cinque anni.

2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
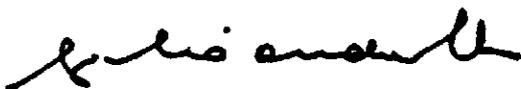
PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO
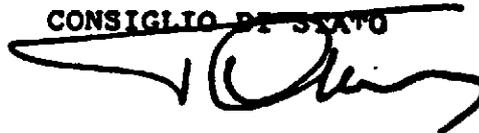
P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare come parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3:

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a garantire, in conformità con le sue norme, tutte le facilitazioni di soggiorno ai cittadini dell'altra Parte Contraente che hanno ricevuto il permesso di lavoro sul suo territorio in relazione all'investimento.

2. In riferimento all'Articolo 6:

Punto 1. Per trasferimento "senza indebito ritardo" effettuato ai sensi dell'Art.6, si intende quello effettuato nel termine necessario per l'esecuzione delle formalità d'uso, a partire dal momento in cui è stata presentata la domanda e senza che venga superato il termine di due mesi.

Punto 2. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Polonia le disposizioni dell'Art.6 si applicano in maniera tale che il libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dei mezzi accumulati sul conto in valuta convertibile della società o dell'investitore interessato.

Punto 3. Nel caso in cui gli investitori italiani, dietro loro richiesta, ottengano, anche preventivamente, una autorizzazione valutaria per il trasferimento di tutti o parte dei ricavi ottenuti da loro in valuta polacca, le Autorità valutarie competenti assicureranno la valuta convertibile necessaria al trasferimento dei proventi dell'investimento o della sua liquidazione totale o parziale in cambio di valuta polacca.

In fede di che è stato firmato il presente Protocollo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
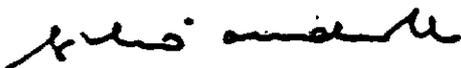
PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4789):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 20 aprile 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2756):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2756 *A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0047

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651326) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang via S Matteo 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S a s
  Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a s
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A & C
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI E M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO CE.DI. S r l
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A & C
  Corso V Emanuele 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S F.
  Piazza V E Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C S.n c
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S Paolino 45/47
  Libreria Prof le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189